

1^A TORNATA DEL 14 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggio. = Ballottaggio per il complemento della Commissione del bilancio. = Relazione sui progetti di legge per maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'interno per gli anni 1862-63; attuazione delle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile, sul conguaglio dell'imposta prediale, e sul dazio consumo. = Istanza del ministro della guerra, Della Rovere, per la discussione di uno schema di legge. = Relazione sull'elezione del collegio di Acerenza, e proposta di annullamento, combattuta dai deputati Cadolini e Brunetti, e sostenuta dal relatore Conforti — È annullata. = Deliberazione di un elenco di leggi più urgenti da discutere, e di un altro ordine delle sedute. = Proposizione del deputato Lanza di una seduta segreta preventiva, per la lettura della relazione della Commissione d'inchiesta sulle ferrovie meridionali — Opposizioni dei deputati Bastogi, Crispi e Broglio — Non è approvata — La lettura è fissata per domani. = votazione a squittinio segreto, ed approvazione dei quattro disegni di legge adottati ieri per articoli. = Il deputato Crispi rinvia lo svolgimento del suo disegno di legge. = Istanze e osservazioni dei deputati Cortese, Mazza e Briganti-Bellini Bellino sull'ordine del giorno. = Approvazione degli articoli dei due disegni di legge per aumento della forza dei carabinieri; maggiori spese militari nelle provincie napoletane. = Discussione del disegno di legge per condono del biennio di stipendio agli uffiziali ex-borbonici — I deputati Di San Donato, Minervini, Bertini ed il ministro per la guerra combattono le conclusioni della Commissione, che sono per la reiezione — Le difende il relatore Salaris — Spiegazioni dei deputati Baldacchini e Conti — Approvazione degli articoli e delle proposte del deputato Conti. = Approvazione degli articoli di tre altri schemi di legge per maggiori spese e spese nuove.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale delle precedenti tornate, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10936. Fazio avvocato Giacomo, da Palermo, già maggiore nell'esercito regolare, reclama il tenore della lettera colla quale il ministro ne ordinava la cancellazione dai ruoli e chiede di venire reintegrato nel di lui grado.

10937. Chirieleison Antonino, da Nizza, circondario di Messina, di avanzata età e storpio, implora il congedo assoluto del suo figlio Giovanni, soldato di 2^a categoria nel 5^o reggimento dei granatieri.

PRESIDENTE. Il signor Aristide Nardini Despotti Mospignotti fa omaggio alla Camera dei suoi studi intorno alla facciata del duomo di Firenze, una copia.

Si procede alla votazione di ballottaggio per la nomina dei due commissari che ancora mancano a formare la Commissione del bilancio del 1865, come ho ieri sera annunziato.

Il ballottaggio sarebbe tra i signori D'Aste, Ugdu-
lena, Depretis e Saracco.

(Segue la deposizione delle schede.)

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1862 E DEL 1863 DEL MINISTERO DELL'INTERNO; ATTUAZIONE DELLA LEGGE PEL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA, DELLA RICCHEZZA MOBILE E DEL DAZIO CONSUMO.

CANTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra alcuni progetti di legge per maggiori spese sul bilancio del Ministero dell'interno per gli anni 1862 e 1863.

MENEGHINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'attuazione della legge del conguaglio dell'imposta fondiaria e della legge della ricchezza mobile al 1^o luglio, e di quella sul dazio-consumo al 1^o settembre.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

MINGHETTI, ministro per le finanze. La stampa di quest'ultima relazione, potendo farsi immediatamente, e trattandosi di cosa molto urgente, come la Camera può agevolmente scorgere, io domanderei di stabilire che domani questo progetto di legge fosse posto all'ordine del giorno. (Sì! sì!)

1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO

MOZIONE D'ORDINE.

DELLA ROVERE, ministro della guerra. Domando la parola.

È già qualche tempo che io ho presentato alla Camera un progetto di legge per estendere ancora di un anno la legge che si riferisce alle disposizioni relative alle diserzioni militari, legge speciale ed anche eccezionale. L'anno scorso questa legge fu inserita come articolo addizionale alla legge che sottopone ai tribunali militari i reati di renitenza, la quale dura ancora per un anno; invece queste disposizioni eccezionali per la diserzione cesserebbero l'8 agosto.

Faccio avvertire che sarebbe necessario che la Camera la votasse in questi due o tre giorni che pare voglia ancora consacrare a' suoi lavori.

PRESIDENTE. Il mezzo per attuare il desiderio dell'onorevole ministro della guerra sarebbe quello che la Camera deliberasse di trasmettere immediatamente questo progetto di legge (consta di un solo articolo) alla Commissione eletta già dagli uffici nella scorsa Sessione per esaminare la legge relativa alle diserzioni militari, approvata il 3 luglio 1862. Se la Camera vi consente allora è possibile che ancora lo si discuta prima che la Camera si aggiorni, cosa che non crederei possibile ove la medesima fosse trasmessa agli uffici.

Dirò che l'oggetto della proposta legge non è altro fuor quello di prorogare sino al 1° agosto 1865 l'osservanza della legge del 27 luglio 1862 sulle diserzioni militari.

Se la Camera non ha nulla in contrario, e non opponendosi per nulla lo Statuto, il quale unicamente richiede che siano le leggi esaminate da una Giunta, io, per assecondare il desiderio del ministro, considerata l'urgenza somma di questa legge, la trasmetterei alla stessa Commissione poc'anzi accennata, con preghiera di volerne riferire domani o dopo domani.

Non essendovi dunque osservazione, io m'intenderò autorizzato a fare questa trasmissione alla Commissione predetta.

(La Camera assente.)

RELAZIONE SULL' ELEZIONE DEL COLLEGIO DI ACERENZA IN PERSONA DI GIUSEPPE LIBERTINI.

PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha la parola per riferire sopra un'elezione.

CONFORTI, relatore. Signori, la Camera certamente ricorderà che qualche mese addietro l'onorevole deputato Ferraris a nome del IV ufficio riferiva intorno all'elezione dell'onorevole Libertini, seguita nel collegio di Acerenza. Siccome uno degli elettori presentò delle proteste, relative all'irregolarità dell'elezione, a nome del IV ufficio l'onorevole deputato Ferraris proponeva un'inchiesta amministrativa.

La Camera accettò l'inchiesta, ma volle che fosse giudiziaria. Affinchè la Camera s'interni nel profondo della questione è necessario che legga alcune parti del resoconto della Camera.

Il collegio di Acerenza diede nella votazione definitiva del ballottaggio al cavaliere Giuseppe Libertini 336 voti, ed al suo competitore cavaliere Saverio De Boni 115 voti. Vi furono dei richiami riguardo alla sezione di Avigliano, nelle altre sezioni non vi furono proteste di sorta.

« L'ufficio IV ha dovuto anzitutto farsi carico, diceva l'onorevole Ferraris, e mi commise di farvi cenno della circostanza che può avere qualche influenza in seguito soprattutto ai fatti che sembra abbiano accompagnato la definitiva votazione di ballottaggio, ed è che nella costituzione dell'ufficio definitivo l'assemblea, come si legge nel verbale, si è determinata a nominare spontaneamente per acclamazione, esprimendo così il suo unanime voto, i membri dell'ufficio definitivo.

« Quando si trattò della votazione per ballottaggio i risultati furono i seguenti: al cavaliere Giuseppe Libertini voti 178, al cavaliere De Boni Zaverio 9.

« Vi furono però le seguenti reclamazioni, che riferisco testualmente:

« 1° Che non si fosse proceduto all'appello nominale degli elettori iscritti per conoscere il nome dei votanti;

« 2° Che alla sola voce del banditore si fossero presentati in promiscuità molti individui a votare, e solo a questo modo, in confusione, si presentassero le schede;

« 3° Che in fine della già seguita votazione non siasi aperto il verbale delle operazioni elettorali;

« 4° Che, dopo avanzata la presente protesta di nullità, si è invitata la forza pubblica perchè ogni elettore, deposta la sua scheda, uscisse dalla sala elettorale.

« Protestava pertanto uno degli elettori contro la validità delle seguite operazioni.

« L'ufficio elettorale nelle sue deliberazioni in ordine a questa protesta ebbe ad ammettere la verità materiale dei fatti; ma quello su cui l'ufficio IV si arrestò maggiormente fu il fatto dell'invito alla forza pubblica e l'essersi, per quanto pare, obbligato gli elettori ad uscire dalla sala di mano in mano che depositavano la loro scheda, il tutto in presenza della forza pubblica.

« L'ufficio elettorale, nel riconoscere l'esistenza dei fatti, li motivò sul timore di tumulti precisamente per parte dell'elettore protestante, e che per questo appunto preventivamente si fosse fatto chiamare la forza pubblica. Che poi, se ciascun elettore, di mano in mano che era chiamato a deporre il suo voto, usciva dal locale, ciò dovesse attribuirsi alla ristrettezza del locale medesimo.

« Di fronte a questo fatto, vale a dire che comunque il locale fosse ristretto, intanto per disposizione di un ufficio irregolarmente nominato per sola acclamazione, si fosse interdetta l'entrata nel locale delle elezioni agli elettori, salvo nel punto in cui si doveva da essi

presentare la scheda, e di fronte all'altro fatto di essere gli elettori medesimi usciti volontariamente o non, di mano in mano che era presentata la scheda, si possono dedurre due conseguenze: il pericolo che abbia potuto essere esercitata una pressione qualsiasi sopra gli elettori; in secondo luogo che sia venuta a mancare quella tutela che la legge elettorale vuole assicurata al corpo degli elettori, che deriva dalla loro presenza all'operazione dello spoglio che si fa dall'ufficio medesimo.

« Sebbene il numero dei voti che ha riportato il cavaliere Giuseppe Libertini nella sezione di Avigliano sia tale che, anche depennando quel numero medesimo, rimanga in maggioranza di fronte al suo competitore, però, siccome per una parte si presentano sospetti non infondati di pressione sopra gli elettori, e per l'altra sarebbe possibile che, ove questi elettori non fossero stati sottoposti a questa supposta pressione, avessero portato il loro suffragio sull'altro concorrente, l'ufficio IV credette risultare tali circostanze da rendere necessaria ed opportuna, per la sincerità della elezione, una inchiesta, e quindi mi ha incaricato di proporvi che si voglia dalla Camera ordinare che si proceda ad una inchiesta amministrativa sopra i fatti che accompagnarono la prima e la seconda votazione nella sezione di Avigliano nel collegio di Acerenza. »

La Camera accolse le conclusioni del relatore, ma in luogo di accettare un'inchiesta amministrativa, la Camera volle un'inchiesta giudiziaria. Quest'inchiesta giudiziaria è stata fatta.

Prima però che io venga a leggere il rapporto breve del procuratore generale, il quale ha fedelmente riassunto i risultati dell'istruzione, che ho voluto verificare pagina per pagina, è necessario che la Camera sappia che la pressione, quella specie di morale violenza che supponeva il relatore per mezzo dell'ufficio IV potesse essere stata fatta sopra gli elettori, questa pressione è completamente svanita, anzi è stata totalmente esclusa, per modo che tutti quelli che sono stati chiamati per fare le loro dichiarazioni, hanno detto che vi fu la massima libertà, che non si esercitò alcuna pressione. Ma non era semplicemente questa la ragione per la quale si ordinava l'inchiesta giudiziaria, ve n'era un'altra, per vedere, cioè, se le operazioni fossero procedute in guisa che vi fosse stata la tutela richiesta dalla legge elettorale per la legittimità dell'elezione.

Ora, o signori, mi permetterete che io dia lettura del breve rapporto del procuratore generale, il quale riassume tutti i risultati dell'istruzione:

« Versatasi l'inchiesta primieramente sul modo con cui furono convocati gli elettori, e ammessi a dare il loro voto, ne risultò che, sebbene la prima votazione si fosse fatta in una chiesa bastantemente ampia, nell'occasione del ballottaggio si volle trasferire i comizi elettorali in un'altra chiesa molto angusta ed incapace

di contenere tutti gli elettori. I quali furono perciò radunati nell'attigua piazza, donde si chiamavano nell'interno della chiesa per dare il loro voto, dopo di che si facevano uscire. In quanto al modo come gli elettori furono chiamati ed ammessi a votare, furono grandemente discordi i testimoni esaminati.

« Dissero alcuni che si chiamarono in massa prima tutti gli elettori di Ruoti e poscia quelli di Avigliano, e che in massa e confusamente si procedette alla votazione; che gli elettori prendevano da sé stessi le schede sul banco dell'ufficio, e dopo avervi segnato il voto lo deponevano nell'urna: anzi fuvi taluno che non potendo per la calca avvicinarsi al banco, si fece porgere da altri la scheda e per mezzo di altri elettori la trasmise all'urna elettorale.

« Altri dissero che un banditore, stando sulla porta della chiesa, chiamava gli elettori, facendo di essi un regolare appello. Ma costoro sono nuovamente fra loro discordi sulle circostanze concernenti il modo come seguì la votazione. Infatti taluno asserisce che gli elettori chiamati andavano confusamente a votare in numero di venti o trenta alla volta; altri che si entrava nella chiesa a due, a tre, a sette od otto per volta e non in maggior numero. V'ha chi afferma aver preso da sé stesso sul banco la scheda e averla da sé stesso deposta nell'urna elettorale; e chi, per contrario, assicura di aver ricevuta la scheda dalle mani del presidente e averla nuovamente riconsegnata a lui che la depose nell'urna.

« Sembra che la spiegazione di queste contraddizioni debba cercarsi nello spirito di parte, in cui per fermo s'incontra il maggiore ostacolo all'accertamento del vero in cosiffatte inchieste, nelle quali conviene far capo da testimoni più o meno interessati, attesa la loro qualità di elettori votanti, a sostenere l'elezione o a farla annullare. E qui vuolsi avvertire come nella specie i testimoni che furono più espliciti nel rivelare le irregolarità avvenute, sono quelli che, per difetto di istruzione, non erano in grado di valutare l'importanza dei fatti denunziati e misurarne le conseguenze.

« Però, mettendo insieme le deposizioni diverse, le notate contraddizioni, fino ad un certo punto, possono spiegarsi, avvertendo che ciascuno dei testimoni esaminati riferisce ciò che vide durante il tempo in cui fu presente alla votazione, la quale poté non essere condotta sempre collo stesso metodo.

« Che l'ufficio elettorale non tenesse nota degli elettori che si presentavano a votare (forse perchè ciò riusciva impossibile nella confusione in cui si davano i voti) sembra sufficientemente provato dai seguenti fatti. Il primo è che nel verbale della votazione non si porta nel numero degli elettori analfabeti ammessi a votare un tale Andrea Lonesso che avrebbe dovuto figurarvi; mentre vi si leggono invece i nomi di Leonardo Pace Filiano fu Giuseppe e Giuseppe Maria Pace fu Antonio, i quali non intervennero alla votazione. Il secondo si è che mentre nella lista elettorale del comune di Avigliano si segnarono, con una croce in margine, i nomi degli elettori votanti, nessun segno simile si fece

1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO

sulla lista degli elettori di Ricoti. Il terzo finalmente si è che lo stesso ufficio elettorale domandava talvolta agli elettori che si presentavano per votare se non avessero già dato il loro voto.

« Sia dunque che gli elettori si chiamassero in massa, sia che un banditore ne leggesse i nomi sulla porta della chiesa, sembra dimostrato: 1° che molti elettori prendevano da sè stessi le schede sul banco dell'ufficio e da sè stessi le deponevano nell'urna; 2° che talvolta si trovarono molti elettori a votare insieme disordinatamente; 3° che non si tenne dall'ufficio una nota esatta degli elettori che votavano; 4° che gli elettori, dopo aver votato, si facevano uscire dalla chiesa.

« Sicchè potè facilmente accadere:

« 1° Che nella confusione andassero a votare individui non iscritti sulle liste elettorali;

« 2° Che qualche elettore siasi presentato a votare più d'una volta;

« 3° Che, anche presentandosi una volta sola, abbia taluno potuto deporre più d'una scheda.

« In quanto alle due ipotesi proposte alla Camera dall'onorevole deputato relatore, cioè, che una pressione qualsiasi fosse stata esercitata sugli elettori e che fosse venuta meno quella tutela che la legge vuole assicurata al corpo degli elettori medesimi, si fa osservare che, se la prima delle accennate ipotesi fu dall'inchiesta recisamente esclusa, avendo i testimoni tutti fatto fede della più ampia libertà lasciata agli elettori, la seconda sembra avverata in quanto che non può mettersi in dubbio che gli elettori non presenziarono allo spoglio dei voti, e che ciò avvenne per un ordine espresso del presidente, il quale, dopo aver fatto espellere dalla sala gli elettori che avevano dato il loro voto, non permise che vi rientrassero neppure quando si procedette allo scrutinio definitivo. »

Riassumendo, o signori, quello che si trova nel rapporto del procuratore generale, che è la sintesi di ciò che è risultato dalla istruzione, è chiaro, in primo luogo, che nessuna pressione venne fatta sugli elettori; che essi ebbero compiuta libertà di votare come meglio lor talentava.

L'ufficio anzi è convinto che se la elezione fosse proceduta in tutta regola, il cavaliere Libertini sarebbe stato eletto deputato egualmente, atteso il gran numero di voti che ottenne in comparazione del suo competitore.

Ma l'ufficio medesimo ha dovuto arrestarsi dinanzi alle tante irregolarità che occorsero nel ballottaggio. Le regole stabilite dalla legge elettorale per la validità dell'elezione, bisogna che siano osservate. Che se per avventura se ne facesse getto, si avrebbe una votazione scompigliata ed illegale.

Per la qual cosa l'ufficio, considerando che gli elettori venivano chiamati da un banditore fermato innanzi al limitare della chiesa; che gli elettori intervenivano a tre, a quattro, a sette, a dieci, secondo le dichiarazioni di testimoni; che allorquando entravano nella chiesa, prendevano con grande confusione le schede

e chi di sopra il tavolo, chi dalle mani del presidente, chi se le faceva porgere da altri elettori. Alcuni porgevano le schede nelle mani del presidente, alcuni altri le deponevano essi stessi nell'urna, senza che vi fosse nessuna specie di controllo, a termini dell'articolo 82 della legge elettorale; per modo che alcuni, che non avevano diritto di votare, perchè non iscritti nelle liste elettorali, furono notati.

Per la qual cosa io concludo, secondo il mandato avuto dall'ufficio II, per l'annullamento della elezione.

PRESIDENTE. L'ufficio II propone l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Acerenza nella persona del signor Giuseppe Libertini..

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. A me pare che le conclusioni dell'ufficio siano soverchiamente severe.

L'onorevole relatore vi disse in questo momento come l'ufficio che lo ha incaricato di riferire intorno a quest'elezione sia rimasto nel convincimento che l'intenzione degli elettori di quel collegio s'era manifestamente ed all'unanimità espressa in favore del candidato che fu proclamato deputato. Il che viene anche confortato dal fatto che nessun altro candidato esisteva, si può dire, come competitore, di fronte al candidato eletto...

CONFORTI. C'era De Boni.

CADOLINI. De Boni non era veramente un competitore. Se l'ufficio, come il relatore disse più volte, ha il convincimento che gli elettori di questo collegio unanimemente intendevano di eleggere il Libertini, io non so perchè noi, sgomentandoci di alcune irregolarità, dobbiamo invalidare quest'elezione.

Dal momento che il relatore ha eliminato qualunque sospetto che nelle operazioni elettorali abbia avuto luogo una pressione morale sì da una parte che dall'altra, e che egli anzi dimostrò che non vi fu lotta di partiti politici, io non so come dobbiamo tremare di simili ostacoli e formarci di così piccole irregolarità.

Irregolarità di tale natura hanno talvolta un'importanza bastevole per fare annullare un'elezione; ma si è appunto in questi casi in cui le irregolarità sono congiunte ad altri fatti, i quali essenzialmente caratterizzano la lotta dei partiti e la pressione esercitata, tentata o minacciata da un partito sopra gli elettori.

Ma quando in un'elezione non vi è lotta di sorta, quando manifestamente tutti si uniscono per nominare uno stesso deputato, le irregolarità ed illegalità di cui ci fece l'enumerazione l'onorevole relatore, come sarebbe quella che alcuno degli elettori non ha ricevuta la scheda direttamente dal presidente, ma da altra persona, che l'appello si fece con poco ordine, non possono aver grave peso sul voto della Camera.

Queste irregolarità non sono sufficienti in simil caso per invalidare un'elezione.

La Camera ha riconosciuto tante volte che noi in materia elettorale votiamo come giurati; che noi non siamo chiamati ad esaminare e pronunciare intorno

alla rigorosa, pedantesca applicazione della legge, ma piuttosto a renderci interpreti del voto legittimamente pronunciato dagli elettori ed a dichiarare nulle quelle elezioni il cui risultato ha tradito in qualche modo la volontà della maggioranza degli elettori.

Io credo che allorché in una elezione non v'ha lotta di partiti, e quando, sia al primo che al secondo scrutinio, i voti si uniscono mirabilmente sopra un medesimo candidato, s'abbia ad essere un po' più indulgenti di quello che si è mostrato l'ufficio di cui l'onorevole Conforti è relatore.

Sostengo perciò che in questo caso non dobbiamo tener conto delle piccole irregolarità a cui alludeva l'onorevole relatore, e propongo che l'elezione di cui si tratta sia convalidata.

CONFORTI, relatore. A schiarimento della questione, io debbo aggiungere che le irregolarità poc'anzi notate si verificarono principalmente per due motivi: il primo motivo è che il ballottaggio ebbe luogo in una chiesa assai angusta ed incapace di contenere tutti gli elettori votanti. Il secondo motivo si è che il presidente dell'ufficio, secondo dicono i testimoni, era poco abile a regolare lo squittinio.

Però non posso ammettere quello che diceva l'onorevole Cadolini, che il signor Libertini non aveva competitori. Il De Boni era un competitore, dappoiché nel ballottaggio ebbe oltre cento voti favorevoli.

Oltrechè ammesso il convincimento che anche serbata le norme sancite dalla legge elettorale il signor Libertini sarebbe stato eletto deputato, non segue che l'elezione fatta contro le norme della legge elettorale debbasi approvare. I veri giuridici ed elettorali allora sono veri legittimi quando sono rivestiti di quelle forme che ne sono la guarentigia e la giustificazione; svestiti delle forme giuridiche ed elettorali cessano di essere veri nel senso della legge.

Qui non si tratta di una elezione svestita di qualche forma, ma di un'elezione disordinata, così scarmigliata, così arruffata che non si può a patto nessuno convalidare. Signori, debbo io ripetere che gli elettori entrarono a gruppi nella chiesa, che non vi fu appello regolare, che non vi fu controllo, che votarono alcuni che non erano elettori, che i votanti infine furono espulsi dalla chiesa per ordine del presidente, ed il risultato dello scrutinio non ebbe le cautele e la pubblicità richieste dall'articolo 84 della legge elettorale?

Per la qual cosa l'ufficio aveva il dovere di proporre l'annullazione di quest'elezione.

BRUNETTI. Tuttochè non abbia potuto seguire per filo e per segno tutto il discorso rapidissimo dell'onorevole relatore dell'ufficio, anche per un po' di rumore che c'era nella Camera, pure, se male non ho compreso, l'argomento più forte che indusse l'ufficio a votare per l'annullamento di questa elezione si è che hanno votato delle persone le quali non erano elettori, perchè l'altro argomento che si sia passato da una chiesa più larga ad una chiesa più stretta, è cosa che anche ha potuto avvenire per circostanze esteriori le quali non

miravano certo nè ad intrigo, nè ad altra cosa simile, questo avrebbe potuto avvenire ancora per opposizione di qualche prete e di qualche parroco, cose che sogliono accadere spesso specialmente nei piccoli paesi.

All'altro argomento che l'elezione sia stata *arruffata, scompigliata*, come diceva l'onorevole Conforti, rispondo che per verità nell'Italia meridionale dove certo ancora vi sono delle forti passioni politiche, non conosco elezione nella quale gli elettori non vengano fortemente eccitati, e che stando all'apparenza non si possa dire arruffata e scompigliata, si bene nel fondo gli elettori sappiano bene quello che si fanno, e ci vadano col loro voto già determinato.

Tutti questi argomenti non riescono a nulla. L'argomento che ha un'apparenza di solidità, a mio giudizio, si è quello che abbiano votato delle persone che non erano elettori.

Ora l'onorevole Conforti, maestro in giurisprudenza amministrativa, sa molto meglio di me come hanno deciso intorno a questo le Deputazioni provinciali, come ha deciso in altra circostanza la Camera, come si sono decise tutte le consimili questioni sia di diritto elettorale amministrativo, sia di diritto elettorale politico. La legge vuole lo scopo; le forme le vuole non per altro che a garanzia dello scopo. Allora un'elezione è nulla quando il numero di coloro i quali vanno a votare e non sono elettori è tale che abbia determinata la maggioranza; ma quando, tolto questo numero di persone che non sono elettori, la maggioranza fosse stata per l'elezione, io non ho trovato nelle Deputazioni provinciali nè nella rivista amministrativa una decisione per cui non sia ammesso che l'elezione è valida: altrimenti la legge non vivrebbe dello spirito, ma vivrebbe per pedantismo delle forme.

L'onorevole Conforti osservava ancora in ordine a queste forme, che queste forme sono necessarie e che si debbono ritenere. Ma io debbo ricordare all'onorevole Conforti, il quale la conosce meglio di me, che la giurisprudenza francese, e specialmente il Dupin, ha detto che in fatto di elezione non si possono mai serbare scrupolosamente tutte le forme che sono nella legge, perchè queste forme sono minute, sono molteplici, sono complicatissime. Dice Dupin che in fatto di elezioni la legge riguarda sì alle forme, ma sempre subordinatamente allo scopo, e che in questione elettorale deve prevalere piuttosto un giudizio d'equità, anzichè un giudizio di rigorosa giustizia.

Per conseguenza io credo che, se noi abbiamo in questa elezione l'unanime volontà del popolo di avere il signor Libertini a deputato, e ne conviene l'onorevole Conforti; se i primi argomenti addotti dall'ufficio sono futili, come parmi avere dimostrato; se l'ufficio, e con esso l'onorevole Conforti, non hanno potuto determinare il numero delle persone che hanno votato e non erano elettori, sicchè non possono dire che questo numero abbia determinata la maggioranza, a me pare che la Camera farebbe retto giudizio ammettendo la validità dell'elezione.

CONFORTI, relatore. Io non ripigliero la parola per non tediare la Camera e per non mostrare insistenza, ma credo che gli argomenti per cui proposi l'annullamento dell'elezione non siano futili.

PRESIDENTE. Metto a partito le conclusioni dell'ufficio II, che sono per l'annullazione...

CADOLINI. Propongo la convalidazione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la convalidazione dell'elezione a deputato del collegio di Acerenza nella persona del signor Giuseppe Libertini, proposta come emendamento alle conclusioni dell'ufficio.

(La elezione non è convalidata.)

Sono dunque adottate le conclusioni dell'ufficio.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Questa mattina io ebbi l'onore di convocare a congresso gli onorevoli ministri e i presidenti degli uffici a termini dell'articolo 10 del regolamento e della deliberazione presa dalla Camera nella prima seduta di ieri, al fine di fissare quelle materie le quali potrebbero essere tuttavia discusse nel breve tempo che resta prima che la Camera si aggiorni. (*Segni d'attenzione*)

Sarebbe però necessario (imperocchè presumibilmente questo tempo sarà per cessare colla presente settimana) ed a desiderarsi che la Camera volesse tenere ripetute sedute in questi giorni.

A tal fine io proporrei a loro signori che questa sera vi fosse seduta; poi vi fosse seduta domani dalle otto del mattino alle dodici (*Oh! oh!*) e dalle due sino alle cinque od alle sei ore secondo che piacerà alla Camera; sabato lo stesso, dalle otto del mattino al mezzodì, e dalle due sino a che piacerà alla Camera. Mediante queste sedute, o in quelle ore che ho accennate, o in quelle altre ore diurne o notturne che meglio piacerà alla Camera (*Ilarità*), sarebbe a sperarsi che possano essere discussi i varii progetti di legge di cui darò lettura.

Si è fatta una scelta nella serie di leggi, che sarebbero tuttavia a discutersi, di quelle le quali non possono dar luogo a molta discussione, e sono più o meno urgenti.

Dirò sin d'ora che mi sono fatto carico delle istanze che eranmi fatte da vari degli onorevoli nostri colleghi, perchè fossero messi all'ordine del giorno taluni progetti di legge, e posso assicurare loro e la Camera, che nessun altro ne fu escluso fuor quelli che od avrebbero potuto dar luogo a troppo lunga discussione, o non erano ancora in istato di venire discussi.

Ciò premesso, darò lettura dei vari progetti di legge i quali potrebbero presumibilmente essere in questa settimana discussi e votati.

Non verrebbe poi fatto un ordine del giorno speciale seduta per seduta; ma ne sarà fatta una serie sola, e la

discussione seguirà di mano in mano sopra quelli che restano, serbato però l'ordine col quale saranno nella serie medesima collocati.

Questi progetti di legge sarebbero 17; essi sono i seguenti:

1° Maggiori spese sul bilancio 1861 comprese quelle delle provincie napoletane.

2° Maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato degli anni 1860, 1861, 1862, ed annullamento di crediti.

3° Costruzione di vetture cellulari — Spesa sul bilancio dell'interno 1862.

4° Emissione di una rendita onde soddisfare il prezzo del riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna.

5° Costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro.

6° Spesa per pali telegrafici da Otranto a Torino, da Rimini a Pescara.

7. Attuazione della legge d'imposta fondiaria, sui redditi della ricchezza mobile e sul dazio-consumo al secondo semestre.

Quo mi arresto un istante per ricordare alla Camera come il ministro delle finanze abbia testè pregata la Camera, ed abbia essa acconsentito, che questo progetto di legge fosse, ad ogni modo, posto per primo all'ordine del giorno della seduta mattutina di domani.

8° Pensione vitalizia a ciascuno dei mille della spedizione di Marsala.

9° Armamento delle guardie doganali — Spesa straordinaria sui bilanci 1864, 1865, 1866 del Ministero delle finanze.

10. Acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doganale — Spesa straordinaria sui bilanci 1864 e 1865 del Ministero delle finanze.

11. Acquisto di macchine per le manifatture dei tabacchi — Spesa straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze.

12. Separazione della borgata di Sancipirello dal comune di San Giuseppe, circondario di Palermo.

13. Pensione vitalizia al generale D'Apice e ad ufficiali veneti.

14. Dazio d'entrata sui tessuti serici.

15. Dazio d'importazione sugli zuccheri.

16. Convalidazione di decreto per diversa applicazione dei fondi destinati al porto di Palermo.

17. Nuova proroga della legge 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari.

Se dunque la Camera non ha nulla in contrario, le proposte tutte che ho avuto l'onore di fare s'intenderanno approvate.

PROPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FERROVIE MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Lanza.

LANZA. Ho l'onore di annunciare alla Camera che la Commissione d'inchiesta incaricata di riferire sui fatti

relativi alla concessione delle ferrovie meridionali avrà il suo rapporto in pronto per essere letto alla Camera nella tornata di domani. A nome della Commissione debbo fare una proposta alla Camera, ed è che voglia destinare una seduta particolare e segreta...

BASTOGI. Domando la parola... (*Movimenti*)

LANZA. Permettano che io finisca, e poi potranno parlare.

A nome della Commissione rinnovo adunque alla Camera la preghiera che voglia fissare una seduta particolare e segreta per udire la lettura di questa relazione; udita la quale la Camera avviserà, cioè, deciderà se debba essere stampata e distribuita tal quale uscì dalle mani della Commissione.

La Commissione nel farvi questa proposta, o signori, non intende menomamente di sottrarre alla pubblicità ed alla luce i fatti che essa vi annunzierà, ed il giudizio che pronunzierà sopra i medesimi, ma per esonerare d'ogni sua responsabilità, e nella tema che nel tracciare questa relazione ella abbia per avventura potuto cadere o nella forma o nella sostanza in talune inesattezze, le quali forse la Camera non credesse che fosse conveniente di manifestare, intende di invocare sul suo operato il giudizio preventivo della Camera sopra questo suo lavoro. E questo, per un sentimento di convenienza e, se mi è permesso il dirlo, di delicatezza e di riserva, desiderando la Commissione in cosa tanto grave e delicata aver il parere della Camera prima di dichiarare che questa relazione debba stamparsi e distribuirsi.

Questo è il fine che si è proposto la Commissione. Io credo che non possa essere che approvato, in considerazione della gravità e della delicatezza della questione.

Io non ho altro da aggiungere, e attendo che la Camera prenda una decisione su questo proposito.

BASTOGI. Rispetto moltissimo l'opinione dell'onorevole Lanza; ma poichè la mozione d'inchiesta rispetto ai fatti relativi alle strade meridionali, delle quali io fui il concessionario, è stata fatta in pubblica adunanza, desidererei che del pari la relazione della Commissione venisse letta in seduta pubblica.

LANZA. L'onorevole Bastogi non ha forse ben compreso il significato della proposta che io ebbi l'onore di fare a nome della Commissione d'inchiesta. Io non intendo di sottrarre questa relazione alla pubblicità, ma solo intendo di sottometerla al giudizio della Camera prima che questa pubblicità abbia luogo. Questa non è che una misura di cautela, non è che un saggio di delicatezza che la Commissione ha creduto di dover usare ad isgrivio d'ogni sua responsabilità su questo gelosissimo affare.

Se poi la Camera, non ostante la proposta della Commissione, stima d'esonerare quest'ultima da ogni ulteriore responsabilità, la Camera è padrona; ma la Commissione insiste a credere che sia conveniente che la relazione venga prima letta in seduta privata della Camera, giacchè questo non pregiudica per nulla poi

la questione della pubblicità a darsi a questa stessa relazione.

PRESIDENTE. Se non vi hanno altre osservazioni, e se l'onorevole Bastogi non insiste....

BASTOGI. Signor presidente, io ho creduto di mio dovere di manifestare questo desiderio, e l'ho manifestato. Spetta alla Camera di prendere quel provvedimento che crederà.

CRISPI. La questione è abbastanza grave, perchè la Camera non voglia ammettere la mozione del deputato Lanza. Un Comitato segreto, in un argomento sul quale molte voci sono corse e la cui verità non è abbastanza conosciuta, potrebbe dar a credere al di là di quello che forse venne scoperto dalla Commissione.

La pubblicità non fa male a nessuno, nè alla Commissione che adempiendo ad un incarico della Camera, ha fatto secondo coscienza il suo dovere, nè a coloro che possono essere interessati nella materia in controversia.

Io non posso che far plauso all'onorevole Bastogi, il quale è venuto chiedendo che la luce sia fatta. Dacchè la Commissione d'inchiesta ha compiuto il suo lavoro, noi non dobbiamo opporci alla domanda del preopinante; dobbiamo anzi approvarla, e votare tutti nel senso che pubblicata sia la relazione della Commissione, e pubblica sia la discussione che ne potrà seguire.

Il presidente della Commissione d'inchiesta vi diceva che la sua proposta era fatta per un sentimento di modestia della Commissione medesima.

Signori, noi non possiamo conoscere quello che potrà essere detto fuori di questo recinto: cotesto sentimento di modestia dell'onorevole Lanza potrà essere interpretato diversamente da quello che realmente merita. Del resto, la pubblicità è una grande garanzia, è un grande sindacato, è il miglior controllo che possano attendersi la Commissione che fu incaricata dalla Camera di procedere in un oggetto di così grave importanza, e coloro che potranno essere interessati nel suo lavoro.

Io quindi voglio augurarmi che la domanda del presidente della Commissione non sarà accettata, e che si farà in pubblica seduta tanto la lettura della relazione, quanto la discussione cui potrà dare origine.

PRESIDENTE. Il deputato Greco Antonio ha la parola.

GRECO ANTONIO. Rinunzio alla parola, e mi unisco alla domanda fatta dall'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha la parola.

BROGLIO. A dir vero mi pareva che la decisione sulla pubblicità della discussione che la Camera dovesse fare sulla proposta della sua Commissione, sarebbe stata meglio differita a quel momento in cui la Camera fosse perfettamente illuminata, quando cioè avesse sentito la lettura del rapporto e potesse con maggior cognizione di causa decidere dell'opportunità d'una seduta segreta o d'una seduta palese. Ad ogni modo, poichè da una parte l'onorevole Bastogi desidera che questa let-

1^a TORNATA DEL 14 LUGLIO

tura si faccia pubblicamente, e poichè d'altra parte è vero che qualunque tendenza a celare davanti al pubblico fatti che nel pubblico stesso hanno prodotto una grave impressione, potrebbe essere interpretata in mala parte, io non mi oppongo punto alla proposta fatta dall'onorevole Bastogi e sostenuta dall'onorevole Crispi.

LANZA. Non intendo insistere oltre, ma solo desidero evitare un'interpretazione meno esatta che per avventura si potesse dare alla proposta che io, a nome della Commissione, ho fatto alla Camera.

La proposta mia non esclude per nulla la pubblicazione della relazione, nè una discussione pubblica. La proposta che ho fatto a nome della Commissione è unicamente di dare lettura di questa relazione in seduta segreta onde la Camera giudichi del merito di essa e della convenienza di fare sì o no una discussione pubblica sulla medesima, giacchè la Commissione non intende di assumere la responsabilità della convenienza che vi possa essere di pubblicare immediatamente questa relazione quale esce dalle mani della Commissione.

La Commissione si considera, come difatti è, un Comitato della Camera, e la Camera deve giudicare dei suoi lavori e deve giudicare della opportunità di pubblicare o non pubblicare certi suoi lavori.

In questo caso così delicato e singolare non ha voluto la Commissione assumere su di sè questa responsabilità, ne ha voluto chiamar giudice la Camera la quale non può veramente essere giudice competente se prima non intende questa lettura. Tuttavia se ciò non ostante la Camera stima che senz'altra informazione si debba dar pubblicazione a questo rapporto, la Commissione, paga d'aver fatto il proprio compito, esonerata di ogni responsabilità, lascia assumere alla Camera tutte le conseguenze che possono derivare dalla pubblicazione immediata di questa relazione.

Ripeto, che la Commissione in un caso singolare come questo, e direi arduo e spinoso, ha creduto suo obbligo di far questa proposta davanti alla Camera e insiste su di essa.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta dalla Camera la chiusura, credo che l'onorevole Sanguinetti non vorrà insistere ad avere la parola.

CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Spetterebbe prima all'onorevole Sanguinetti, ma come sente, è chiesta la chiusura.

SANGUINETTI. Cedo la parola all'onorevole Chiaves.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. È chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la chiusura la metto ai voti.

(È approvata.)

Ora si tratta dunque di deliberare sulla proposta della Commissione d'inchiesta, cioè se debba darsi

prima lettura della sua relazione in seduta segreta, salvo a deliberare poi nella seduta medesima, e dopo intesa la mentovata lettura, se debba essere indi stampata, e discussa in seduta pubblica.

Domando anzitutto se la proposta è appoggiata, imperocchè sa la Camera come a tenore dell'articolo 52 dello Statuto la seduta segreta dev'essere domandata da almeno dieci deputati, e la Commissione sarebbe solo composta di 7.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Dunque la lettura della relazione della Commissione avrà luogo in seduta pubblica.

Voci. Quando?

PRESIDENTE. Il relatore domanderebbe di darne lettura domani nelle ore pomeridiane. Così essendosi fissato per domani una seduta al mattino dalle 8 alle 12, un'altra dalle 2 alle 6, sarebbe in quest'ultima.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto sui seguenti progetti di leggi stati discussi ieri.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge postale:

Presenti e votanti	197
✓ Maggioranza	99
Voti favorevoli	174
Voti contrari	23

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta *La Stella*:

Presenti e votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	171
Voti contrari	26

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per il prolungamento del bacino di raddobbo nel porto di Genova:

Presenti e votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	176
Voti contrari	21

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per impianto di officine negli stabilimenti marittimi:

Presenti e votanti	197
Maggioranza	99
Voti favorevoli	163
Voti contrari	34

(La Camera approva.)

MOZIONE D'ORDINE.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi che l'ha chiesta prima.

CRISPI. Forse prevengo la mozione d'ordine dell'onorevole Briganti-Bellini.

Le condizioni in cui si trova la Camera, la molteplicità delle leggi che è necessario sieno votate, mi fanno sentire il desiderio di chiedere che lo svolgimento della mia proposta ceda alle leggi medesime. Sono pronto fin d'oggi a fare il mio debito, ma capisco che il paese ha d'uopo che leggi le quali sono già mature alla discussione ed alla votazione, debbano avere la precedenza; quindi io mi pospongo. Credo altresì conveniente di prendere cotesto partito per un motivo il quale sorge dalla stessa mia proposta di legge.

All'articolo 11 della medesima, io chiedo l'abrogazione degli articoli 110 e 111 della legge del 17 dicembre 1860. Cotesta abrogazione è fatta dal punto di vista che la legge comunale e provinciale sia unica in Italia.

Ora, siccome cotesta legge comunale e provinciale unica in Italia ancora non esiste, la Camera avendone sospeso la discussione per riprenderla al ricominciare delle nostre tornate, quindi io sono pronto ad aderire a che lo svolgimento della mia proposta venga fatto dopo che la legge comunale e provinciale sarà discussa e votata.

Intanto, mantenendo l'ordine d'iscrizione che mi appartiene, credo di far cosa di cui la Camera mi terrà conto, perchè in altra occasione non possa essere differito lo svolgimento del mio disegno di legge. Laonde ne fo speciale dichiarazione, e prevengo che la Camera non dovrà per un'altra deliberazione rimandare la discussione della mia proposta che io volontariamente chiedo venga aggiornata.

PRESIDENTE. Ora passeremo agli altri lavori della Camera.

CORTESE. Chiedo la parola.

Sin da quando il signor presidente ha letto l'elenco delle leggi che si sarebbero discusse in queste ultime tornate, io aveva chiesto di parlare per esprimere il mio desiderio che a quelle leggi fossero aggiunte altre due che riguardano l'interesse della città di Napoli, cioè la legge per la concessione di una parte delle fortificazioni e dei fossati di Castelnuovo a quel municipio, e per la concessione di talun terreno per le case operaie.

La Camera deve sapere che così l'abbattimento di quei bastioni, come le case operaie, sono un'opera cominciata, la quale ha dovuto rimanere imperfetta perchè sorsero talune difficoltà da parte del Ministero, le quali impedirono la continuazione dell'opera stessa.

Io quindi prego caldamente la Camera a deliberare che questi progetti di legge vengano posti in discussione in queste ultime tornate.

MASSARI. Io non posso rispondere per la seconda delle leggi a cui fece allusione l'onorevole Cortese, posso bensì rispondere per la prima, giacchè la Commissione incaricata dell'esame della medesima mi fece l'onore di scegliermi a suo relatore. La relazione sarebbe già presentata alla Camera, qualora non vi fosse un dissidio, che non è ancora appianato, tra il ministro delle finanze ed una minoranza della Commissione stessa. Se la Camera crede che, malgrado questo dissidio, la relazione debba essere presentata, io son prontissimo a presentarla: però nell'interesse stesso della cosa, nell'interesse stesso del Municipio di Napoli, a cui noi tutti portiamo una vivissima simpatia, credo che sarebbe molto meglio il differire l'esame di questa legge all'epoca nella quale i nostri lavori parlamentari saranno ricominciati.

Del resto, come relatore della Commissione, io sono interamente agli ordini della Camera.

CORTESE. Io so pur troppo che l'onorevole Massari ha ritardata la presentazione della relazione sul progetto di legge di cui ha fatto cenno, precisamente per interessarsi maggiormente del bene della città di Napoli; ma io pregherei coloro i quali hanno frapposto ostacoli a questa presentazione che vogliano toglierli, affinchè finalmente quel municipio possa avere quella concessione che tanto desidera e che è degno di avere.

MAZZA. Io domanderei se tutte le leggi che si debbono ancora discutere abbiano il loro rapporto già fatto e presentato; perchè, oltre a queste, ve n'ha una assai importante che riguarda opere straordinarie per strade e ponti, il cui progetto fu presentato fin dal 19 marzo 1864 dal signor ministro dei lavori pubblici. Queste opere straordinarie concernono in gran parte spese le quali erano già iscritte nel bilancio del 1864, e che, per pura forma, si sono trasportate in questo progetto, il quale ne rende un conto più ampio e particolareggiato. È inutile l'avvertire l'importanza somma, che sia votato questo progetto di legge durante la Sessione presente; poichè altrimenti, le spese che sono iscritte nel bilancio del 1864 riguardo a queste opere pubbliche, non potrebbero essere fatte con gravissimo detrimento delle popolazioni cui tendono a favorire le spese medesime. Per conseguenza io credo, essere di estrema urgenza che anche la relazione di questi progetti di legge sia presentata, e che si faccia la discussione sui medesimi prima che la Camera si proroghi.

PRESIDENTE. Non tutte ancora sono stampate; alcune sono ancora in corso di stampa, e si però che vi sarà tra il momento della distribuzione ed il momento della discussione l'intervallo di tempo richiesto dal regolamento.

Nullameno stia sicuro che si terrà conto della sua mozione e che non s'intraprenderà una discussione senz'chè 24 ore prima sia stata distribuita la relazione.

MAZZA. Io vorrei sollecitare per quanto è possibile la pronta presentazione delle relazioni di cui si tratta.

1^a TORNATA DEL 14 LUGLIO

PRESIDENTE. Ella parla di leggi di cui non fu data lettura nella nota?

MAZZA. Se la relazione non è presentata, resta inteso che non sono comprese nella nota di cui fu data lettura.

PRESIDENTE. Ma certamente, come ho già detto; non saranno portati in discussione altri progetti fuori di quelli di cui ho dato nozione alla Camera: dunque è inutile di occuparsi delle relazioni che si riferiscono a progetti estranei alla serie posta all'ordine del giorno.

SARACCO. Il progetto di legge al quale accenna l'onorevole Mazza è stato portato avanti una Commissione incaricata dagli uffici di prenderlo ad esame, e la Commissione ha fatto una parte del compito suo, ha nominato il suo relatore, il quale non ha portato ancora la sua relazione.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. L'onorevole Crispi non ha avuto una buona divinazione nel supporre che io volessi oppormi alla sua proposta di legge: al contrario, l'aver alterato l'ordine del giorno della Camera e l'aver tolto dall'ordine del giorno della seduta d'oggi questo svolgimento, mi rende tanto più necessario di fare alla Camera una preghiera.

Nella lista delle leggi che ci ha letto l'onorevole presidente testè onde fossero discusse nei due giorni che ci sono riserbati di seduta, ho sentito che sono state poste una gran parte di quelle leggi che si potrebbero nominare in qualche modo d'ordine, e altre che hanno un interesse locale, tutte leggi le quali non possono naturalmente sollevare delle lunghe discussioni, e che d'altronde sono necessarie al buon andamento dell'amministrazione.

Queste ragioni solamente possono imporre ai deputati delle sedute così prolungate di quasi tutta la giornata come sono quelle che si decise di tenere.

Ma in questa lunga lista di leggi è stata annoverata una che ha un interesse eminentemente generale, e che per conseguenza dovrà essere soggetta ad una discussione lunga e ponderata.

Questa legge è quella che stabilisce il dazio d'entrata sui zuccheri.

Signori, voi avete sospesa la discussione della legge comunale e provinciale, perchè una legge organica aveva bisogno di essere discussa in altre condizioni che non sono quelle nelle quali ora si trova la Camera e l'atmosfera.

Io non dirò che la legge sul dazio degli zuccheri abbia la stessa gravità di una legge organica, ma certo anch'essa ha il carattere di una legge generale, è una legge la quale impegna moltissimi interessi, e siccome di questi interessi parte vanno avvantaggiati ed altri necessariamente andranno svantaggiati, è ben necessario che il paese sappia che se qualche svantaggio o qualche vantaggio si deve fare ad una o ad altra parte del regno, questo sia fatto dietro quella ponderata e matura discussione che meritano soggetti di tale natura.

Inoltre io non vedo l'urgenza di discutere questa legge, mentre le cose sono andate già per un pezzo nel

modo con cui vanno senza che se ne siano riconosciuti grandi disguidi.

Il ministro da molto tempo presentò questo progetto di legge e lasciò che la Commissione ci mettesse tutta quella ponderazione, la sottomettesse a maturo esame e per conseguenza prendesse tutto quel tempo che era necessario perchè si studiasse debitamente la questione. Ora, io credo che la Camera non vorrà permettere che se ne faccia una discussione troppo affrettata, come inevitabilmente bisognerebbe fare perchè nel novero questa legge viene delle ultime in discussione. Prego quindi la Camera a voler deliberare che questa legge venga tolta dalla lista testè letta dal presidente e che non si votino che quelle di minore importanza.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Siccome questa legge è l'ultima della lista, è quindi molto probabile che il desiderio dell'onorevole Briganti-Bellini sia soddisfatto senza un'apposita deliberazione della Camera; ad ogni modo, poichè questa legge riguarda specialmente il ministro delle finanze, così io pregherei la Camera a voler sospendere la sua deliberazione finchè egli sia presente, e possa dare a tale riguardo le spiegazioni che crederà opportune.

PRESIDENTE. Quando sarà presente il ministro delle finanze, l'onorevole Briganti-Bellini rinoverà la sua istanza, e si delibererà.

DISCUSSIONE DI DISEGNI DI LEGGE D'INTERESSE MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per aumento di forza all'arma dei carabinieri reali.

Leggo il progetto che consiste in un solo articolo:

« Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare il capitolo 19 del bilancio passivo del Ministero della guerra di lire 778,595 per l'anno 1864 per attuare l'aumento di forza all'arma dei carabinieri reali. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo, il quale è approvato.)

Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per maggiori spese militari riflettenti le provincie meridionali.

Questo progetto di legge veramente fu presentato dal ministro delle finanze.

Interrogo quindi i ministri presenti se essi ne assumono la difesa e se accettano lo schema della Commissione.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 4,350,000 sul bilancio 1862 del Ministero della guerra, per far fronte al pagamento di spese militari dell'anno 1860 e precedenti, relative alle provincie meridionali.

« Le somministrazioni fatte alle truppe borboniche non saranno ammesse a pagamento se non in quanto furono anteriori al 14 maggio 1860 per ciò che riguarda la Sicilia, e al 7 settembre 1860 per quelle che si effettuarono nelle provincie napoletane. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa di cui all'articolo 1 è istituito apposito capitolo nel precitato bilancio sotto il numero 92bis e colla denominazione: « *Spese militari degli anni 1860 e precedenti relative alle provincie meridionali.* »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL CONDONO DEL BIENNIO AGLI UFFICIALI BORBONICI.

PRESIDENTE. Verrebbe ora il progetto di legge riprodotto dai deputati Di San Donato, Fabricatore, Crispi, Mordini, Lazzaro, Nicotera, La Porta e Massari nella tornata del 4 luglio 1863 per estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per il collocamento a riposo.

La discussione generale è aperta.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DI SAN DONATO. Signori, in verità io non ero preparato punto alla relazione che ho letta testè dell'onorevole Salaris. Egli ha perfettamente dimenticato le ragioni per le quali questa legge fu approvata l'anno scorso dalla Camera dei deputati, e si è invece appoggiato a quanto in Senato si disse perchè venisse essa respinta. E notate, o signori, che l'onorevole Salaris ha pure dimenticato un gran fatto, le circostanze per le quali un tale condono si presentava alla vostra approvazione. È necessario dirne la storia. La Camera non ignora che nel 1861 varie lagnanze furono da me indirizzate al barone Ricasoli, presidente del Consiglio dei ministri, pel modo impolitico ed ingiusto col quale si era agito per conto del Ministero di guerra sulla parte degli ufficiali del disciolto esercito napoletano. L'onorevole barone Ricasoli all'indomani assicurava la Camera che per cotesti ufficiali, egli in Consiglio dei ministri avrebbe a modo di riparazione preso un provvedimento onde migliorare la loro sorte; un tale provvedimento si prese, ma esso non consisteva in altro, se non nel concedere a quegli ufficiali il condono del biennio sull'ultimo grado che essi avevano occupato: poichè, o signori, dovete sapere che nelle antiche leggi di pensione del regno delle Due Sicilie perchè si potesse ottenere la pensione sul soldo dell'impiego che si occupava era mestieri che questo impiego fosse stato disimpegnato per due anni di seguito, concessione che il Governo napoletano facilmente accordava a chi ne era privo; facilitazione che il barone Ricasoli concedette agli ufficiali del

disciolto esercito delle Due Sicilie, ma a quella parte di ufficiali, come ho avuto l'onore di dire, che avevano fatto adesione al nuovo ordine di cose: tra questi vi erano i difensori di Capua, i difensori di Gaeta.

Lasciamo stare se essi hanno combattuto bene o male; per me, essi hanno fedelmente seguito la sventura, e questo nobile atto li rende raccomandabili a tutti gli uomini di cuore.

Ora nella capitolazione di Gaeta era detto che gli ufficiali avrebbero avuto due mesi di tempo per dichiarare se volevano prestare servizio nell'esercito italiano. Molti di questi ufficiali domandarono di prendere parte attiva nell'esercito; per tutta risposta si videro messi al ritiro, e messi al ritiro senza il condono del biennio voluto dalla legge di che ho parlato.

Ora il provvedimento del Consiglio dei ministri, a noi annunciato dal barone Ricasoli, fu tradotto in decreto, che ebbe la sanzione del Re e che fu pubblicato in data del 18 luglio 1861: questo decreto fu perfettamente rispettato e riconosciuto dalla gran Corte dei conti: il numero dei militari che potevano vantaggiare per questa legge era di 260 o 300.

Prego di un momento d'attenzione per far meglio apparire alla Camera la giustizia della mia legge.

Di questi 300 ufficiali, 200 erano forse i maggiori graduati, e per ciò furono i primi ad essere pensionati col condono del biennio.

Ritiratosi il Ministero Ricasoli, successe al Ministero delle finanze l'onorevole Quintino Sella, il quale trovò (poichè dopo che la gran Corte dei conti aveva liquidato le pensioni, queste dovevano essere approvate dal Re), trovò 200 pensioni approvate dal Re; egli disse: queste vadano, ma per le altre io ho bisogno di una legge del Parlamento che approvi il decreto del barone Ricasoli.

Venne questo progetto di legge presentato dall'onorevole generale Petitti, predecessore dell'onorevole generale Della Rovere nel dicastero della guerra; allo esame degli uffici vi furono vari pareri, ma l'onorevole generale Della Rovere sostenne la giustizia di questa causa, e la Camera approvò la legge sul condono del biennio tale quale era stata presentata: passata all'altro ramo del Parlamento, non so per quale disgraziata combinazione o fatalità, non incontrava, come ho detto, le simpatie del Senato. Il Senato si preoccupò moltissimo della questione di finanza, si preoccupò ancora di più dell'immenso stuolo di questi ufficiali. Il Senato forse ignorava che non erano che 60 o 100 gli ufficiali che avrebbero goduto di tale legge (perchè i 200 ufficiali di cui ho avuto l'onore di parlare godevano già della pensione) e che la somma non va al di là di lire 35,000 all'anno.

Spinto dalla giustizia, che in mille modi raccomanda la sorte di questi ufficiali, io ed i miei amici, dei quali gli onorevoli Fabricatore, Crispi, Mordini, Lazzaro, Nicotera, Leopardi e Massari, abbiamo riproposto il progetto di legge Petitti.

Come vede la Camera dai nomi dei deputati promo-

1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO

tori, non è punto una questione politica; in questa riproposta siamo tutti d'accordo per far rendere giustizia a questi superstiti ufficiali. Ed il progetto da noi presentato non è che l'identica copia di quello che era stato presentato dal Ministero. Esso, a mia istanza, meritò di essere dichiarato dalla Camera d'urgenza, e con tale raccomandazione passò agli uffici. Di questi, quattro lo accolsero, gli altri cinque lo vogliono respinto.

Io però mi fo coraggio, o signori, e mi permetto di ricordarvi che anche l'altra volta non tutti gli uffici furono favorevoli a questo progetto di legge, e ciò nonostante otteneva la vostra approvazione.

Io non voglio intrattenere la Camera con un lungo discorso, nè ragionare ulteriormente della giustizia e della equità di questa legge. Io la raccomando a voi, a voi che l'anno scorso aveste la bontà di approvarla, ispirati da vero sentimento di giustizia riparatrice; e notate ancora, o signori, che, se la crisi ministeriale Ricasoli avesse durato ancora venti giorni, questo centinaio, che non credo di più, di disgraziati ufficiali avrebbero avuto tutti la pensione e si sarebbero trovati nella stessissima condizione dei loro compagni.

Io dunque non fo altro che particolarmente interessare la Camera perchè invece di accogliere le severe conclusioni dell'onorevole mio amico il deputato Salaris, voglia accettare puramente e semplicemente il mio progetto di legge.

MINERVINI. Si tratta qui di una questione di giustizia ed eziandio di dignità della Camera.

Ho letto la relazione; non voglio entrare nell'ordine delle idee svolte dall'onorevole Salaris; dirò solo che mi pare *non erat hic locus*. Qui non si tratta di economia, nè di Statuto violato, bensì di fare che non fosse dispari la sorte d'individui aventi gli stessi titoli. Tanto più che il minor numero di coloro a cui la legge si riferirebbe, se non si trova in quella condizione in cui è da più tempo il maggior numero, vuolsi attribuire non ad altro che ad uno scrupolo eccessivo del Ministero, il quale non si credette autorizzato a proseguire ad accordare quella pensione che ad altri era stata accordata, e volle chiedere un voto del Parlamento.

Questa Camera maturamente discusse ed approvò la legge, ed anche il Senato l'avrebbe senza dubbio approvata, se non l'avesse trattenuto uno scrupolo finanziario. Ma rammenterete che questo scrupolo poggiava sopra un errore di fatto, inquantochè si credeva che immenso fosse il numero di questi ufficiali.

Prescinderò dall'osservare che questo motivo non potrebbe neanche reggere di fronte agl'immutabili principii della giustizia distributiva; noi possiamo essere severi, purchè lo fossimo egualmente con tutti, altrimenti saremmo non più severi, ma ingiusti.

Mi limiterò ad avvertire la Camera che, rifiutando oggi il voto a questa legge, rischierebbe di perdere ogni preponderanza in paese, mostrando di volere e non volere, di respingere quello che approvò.

Nello scorso anno essa votò questa legge. Che il Senato non l'adottasse, qualunque ne sia stato il motivo,

non è una ragione per cui la Camera debba oggi respingerla, quando le cause che motivarono il suo primo voto durano tuttavia.

Indi io credo che per i principii della giustizia distributiva la legge che elimina una ingiustizia relativa, e che parifica la condizione fatta dal Ministero, con logica equità, a gran numero di ufficiali, alla condizione che reclamano i pochi non compresi nel provvedimento, ma che erano e sono nelle stesse condizioni, sia una legge la quale non demoralizza il potere, e serba un solo peso ed una misura nella stessa questione.

Ora, se è vero che il Parlamento decise, se tutte le frazioni della Camera hanno sottoscritto la proposta, non vi è colore politico, ma bensì la coscienza di una giustizia a rendere. Ed io credo che, essendo stata la Camera quella che a maggioranza votò questa legge, essendo stato il Ministero quello che non solo l'ha accettata, ma anzi l'ha provocata, e che l'appoggia, vi ha da essere un'intima coscienza di morale equità, la quale, anzichè respingere, prego l'onorevole Salaris ad accogliere.

Ed prego la Camera, per dignità ancora e per la indipendenza sovrana che è in lei, a volere oggi essere coerente a sè medesima ed a conservare quella giustizia che pochi mesi fa rendeva nella stessa materia.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

SALARIS, relatore. Prima che discorra in merito di questo schema di legge, non potrei esonerarmi dall'obbligo d'una risposta agli onorevoli miei amici San Donato e Minervini.

Comincerò per dir loro che le considerazioni consegnate nella relazione ch'io ebbi l'onore di presentare alla Camera non mi appartengono esclusivamente; esse furono poste innanzi dalla maggioranza della Commissione, esse furono il risultato dell'esame del progetto di legge.

Sola mia cura fu raccogliere e riferirle alla Camera, la quale le apprezzerà come meglio crederà nella sua saviezza.

Non parmi poi esatto che in questa relazione siansi svolte diffusamente le ragioni della maggioranza e non quelle della minoranza, dappoichè non si fece che accennare e le une e le altre, con affermare che quelle non persuasero e che queste fecero sì che la maggioranza della Commissione si pronunciasse contro il progetto di legge.

L'onorevole deputato San Donato troverà anzi esposte tutte le ragioni di cui si valsero i sostenitori del progetto, senza esserne stata trasandata una sola, e gli onorevoli della Commissione ne sapranno fare ampissima fede.

Una sola omissione fu commessa, ma questa mi potrà essere condonata dall'onorevole Di San Donato, poichè la sarebbe stata in vantaggio anzi che a danno del progetto di legge riproposto da lui.

Tacqui che la Commissione della Camera, cui fu com-

messo l'esame di questa legge nella trascorsa Sessione, non propose più favorevoli conclusioni di quelle ch'io, a nome della maggioranza della presente Commissione, vi enunciai.

Il relatore di quella Commissione fu l'onorevole Baldacchini, e la Camera non ha bisogno ch'io le ricordi quella splendida relazione, nè quelle conclusioni.

Solo dirò a giustificazione della sovradetta Commissione, che fu commessa sulla certezza che la Camera non avrebbe potuto obliare nè relazione, nè conclusioni della sua precedente Commissione.

L'onorevole Di San Donato ha riandato le fasi subite da questa legge, ricordò l'approvazione della Camera e la reiezione del Senato, e se avesse ricordato le conclusioni e la relazione dell'onorevole Baldacchini, forse le conclusioni espresse nella mia relazione non le sarebbero giunte inaspettate, e molto meno gli avrebbero cagionato meraviglia. Sì, questo schema di legge ebbe il voto della Camera nella precedente Sessione, e di ciò fu pur fatto cenno nel rapporto; ma presentato al Senato, fu sì potentemente combattuto, che gli sforzi del signor ministro della guerra non valsero a farlo accogliere favorevolmente. Respinto anzi il primo articolo della legge, il ministro della guerra stimò conveniente ritirarlo. Ma se non potremmo revocare in dubbio questo fatto, non sarebbe esatto d'altra parte l'affermare che per sole considerazioni finanziarie respingesse il Senato quella legge.

Io ho sotto gli occhi la relazione che a nome dell'ufficio centrale presentava l'egregio senatore Quaranta, e posso affermare che non per sole considerazioni finanziarie, ma per considerazioni gravissime di convenienza e di giustizia, emetteva unanime l'ufficio centrale del Senato un voto contrario a questo schema di legge.

La sola lettura di questa relazione giustificherà pienamente la mia asserzione. Infatti per l'ufficio centrale del Senato non era ingiustizia, che mentre il regio decreto 3 maggio 1816 regolava le pensioni dei militari e degli impiegati civili, mentre e quelli e questi trovavansi in identiche condizioni, si concedesse il condono del biennio del soldo ai militari, e si denegasse lo stesso beneficio agli impiegati civili? Ora, io chiederò all'onorevole San Donato, se questa sia una considerazione finanziaria ossia una considerazione di giustizia.

Nè potremmo disconoscere che le ragioni stesse enunciate in favore di questa legge valgono per gl'impiegati civili, i quali per necessità di servizio furono egualmente collocati a riposo d'autorità del Governo italiano, ai quali fu nello stesso modo interrotta la carriera, ai quali ancora furono fatte ministeriali promesse del condono del biennio di soldo, e de' periodi di servizio richiesti dal citato regio decreto dell'ex-regno di Napoli.

Nè sfuggirà al Senato come questa legge facesse una odiosa distinzione fra impiegati civili ed impiegati civili, concedendo questo beneficio agl'impiegati addetti al Ministero della guerra, che pur sono impiegati civili, ed escludendone gli altri.

Troppo lungamente intratterrei la Camera, se tutte

volessi esporre le considerazioni alle quali appoggiava il suo voto negativo l'ufficio centrale del Senato. Credo abbastanza averne accennato alcune per affermare che le sfavorevoli conclusioni emesse dall'ufficio centrale del Senato non si fondavano in semplici considerazioni finanziarie.

La vostra Commissione tenne conto delle ragioni svolte dall'ufficio centrale del Senato, e ritenne pur essa ingiusto il concedere il condono del biennio di soldo ai militari del disciolto esercito borbonico, ed il negare codesto beneficio agl'impiegati civili, tanto più quando lo si concedeva agl'impiegati addetti al Ministero della guerra, i quali sono nel numero degl'impiegati civili.

DI SAN DONATO. Ma no!

SALARIS. Si persuada che sono impiegati civili.

Parve alla vostra Commissione di non doversi approvare siffatta distinzione fra impiegati civili ed impiegati civili, e che una eguale misura dovesse usarsi per tutti.

E, o signori, se la vostra Commissione si scisse rapporto al condono da concedersi ai militari, per guisa che sei furono per la negativa e tre per l'affermativa, rapporto agl'impiegati addetti al Ministero della guerra fu unanime la Commissione nel concludere che ad essi non dovesse estendersi codesto beneficio.

Entrando ora nel merito della questione, comincerò per esaminare se sia vero che gli uffiziali del disciolto esercito borbonico abbiano diritto al proposto condono.

Non potrebbe impugnarsi che il regio decreto del 3 maggio 1816 regolasse il diritto e la misura delle pensioni nell'ex-regno delle Due Sicilie. Gli uffiziali del disciolto esercito borbonico non potrebbero fondare il loro diritto che sulle disposizioni del citato regio decreto. Fu ora violato questo loro diritto? Alla vostra Commissione parve di no; imperocchè, collocati quelli uffiziali a riposo, fu loro concessa la pensione che ad essi spettasse, secondo le norme del citato decreto, liquidando, cioè, la pensione sulla base del soldo precedentemente fruito; ove l'ultimo soldo non fosse stato goduto per un biennio, liquidando ancora la pensione di riposo, tenuto conto de' periodi di servizio prestato.

In una parola, nella liquidazione delle loro pensioni furono osservate le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regio decreto del 1816.

Ora, alloraquando scrupolosamente fu osservata la legge che regola le pensioni ed il diritto alle medesime, potrà dirsi violato il diritto degli uffiziali del disciolto esercito borbonico?

La Commissione non vide codesto diritto violato, essa non vide nella proposta che si discute una questione di giustizia, ed io nutro fiducia che gli stessi sostenitori di questo schema di legge vorranno eliminare affatto la questione di giustizia.

Del resto, o signori, mi par troppo chiaro che la questione di codesto condono non la sia una questione di giustizia, dal momento che per concederlo si propone una legge e si discute. Che se il diritto di questi uffiziali ad una pensione in più larga misura avesse avuto

1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO

fondamento nel regio decreto del 1816, confesso che non comprenderei lo scopo di questa legge.

Convinta la Commissione che il diritto degli ufficiali del disciolto esercito borbonico non fu violato, e che il proposto condono non è questione di giustizia, volle esaminare la questione di convenienza, cioè vedere se fosse o no conveniente accordare loro il condono del biennio del soldo ed il beneficio del tempo.

Era (così fu costantemente asseverato) nelle abitudini del caduto despota di Napoli dispensare il biennio del soldo ed i periodi di servizio a coloro che collocava a riposo. Or bene, parve sconveniente alla vostra Commissione che codesto sistema di favoritismo fosse seguito dal Governo italiano; perocchè in un libero Governo è la legge che tutto deve regolare; non già il capriccio, l'arbitrio, il favore. Se si addiceva al despota Borbone con speciali decreti rendere illusoria la legge che regolava le pensioni di ritiro con la dispensa di questa o di quella, o di tutte le condizioni dalla legge richieste, non potrebbe convenire questo sistema al Governo italiano, il quale per soli servigi resi alla patria potrebbe dignitosamente con legge speciale concedere codesti favori.

Dispensando inoltre il biennio del soldo agli ufficiali del disciolto esercito borbonico, la Commissione considerò che si rendeva la condizione di quegli ufficiali assai migliore di quella degli ufficiali che pur appartenevano a quell'esercito e che ora si trovano nelle file dell'esercito italiano; perocchè questi, liquidando la loro pensione secondo il decreto del 3 maggio 1816, non godrebbero del condono del biennio, e liquidando la pensione secondo la legge 27 giugno 1850, sarebbero tenuti a compiere condizioni più gravi. Ciò non credette la vostra Commissione giusto, nè conveniente.

Esclusa la giustizia e la convenienza dell'approvazione di questa legge, non resta che una questione di favore, di riguardi. Risolvere codesta questione si aspetta alla Camera, e la Camera la risolverà certamente.

I sostenitori di questo progetto vollero spingere tanto oltre le loro argomentazioni da ritenere superflua la legge proposta.

L'usanza del despota di Napoli di condonare il biennio di soldo costituendo per essi una consuetudine, e dando a questa consuetudine forza di legge, conchiudono competere agli ufficiali del disciolto esercito borbonico il diritto al condono del biennio.

Per tutta risposta a codesta argomentazione io potrei coprirvi della suprema autorità della Camera, dirò anzi del Parlamento. Imperocchè nella passata sessione fu presentata codesta legge, la quale fu discussa ed approvata dalla Camera dei deputati, discussa e respinta dal Senato.

Ora, se il Parlamento avesse giudicata superflua codesta legge, avrebbe ciò manifestato al potere esecutivo, nè certo avrebbe sottratto lungo tempo ad altri lavori d'importanza.

Ma vediamo se regge all'esame codesta argomentazione messa innanzi dai sostenitori del progetto.

L'ex-re di Napoli suoleva dispensare il biennio del soldo; ma i di lui atti continuamente ripetuti costituiscono una consuetudine? Io credo che manchino affatto i termini della consuetudine; perocchè ne' ripetuti atti di condono dell'ex-re di Napoli non si potrebbe avere argomento sufficiente per credere ch'egli facesse quegli atti per imporsi una legge e per indi contrarre l'obbligo di condonare il biennio del soldo.

L'ex-re altronde di Napoli ogni qual volta concedeva codesto favore emanava un regio decreto. Ma qual necessità di questi decreti, se per consuetudine si affermano abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regio decreto 3 maggio 1816?

Il fatto stesso dunque della emanazione de' decreti di condono delle condizioni richieste dal decreto 3 maggio 1816 distrugge l'allegata consuetudine e dimostra evidentemente la necessità di una legge.

Ma si ha di più, o signori. Se per consuetudine dovessero ritenersi abrogati gli articoli 3 e 9 del regio decreto 1816; cioè, se per consuetudine non fosse più richiesto il biennio del soldo, nè il numero degli anni determinato dal suddetto decreto, perchè questa consuetudine stessa non s'invoca in favore degli impiegati civili, le cui pensioni sono regolate dallo stesso decreto? O forse la consuetudine fu per i soli ufficiali del disciolto esercito borbonico per guisa che gli articoli 3 e 9 non abbian vigore per essi e siano nella pienezza della loro forza rispetto agli impiegati civili?

Credo sufficientemente combattuto questo argomento per non oltre intrattenere la Camera intorno ad esso.

Il signor ministro della guerra in seno al Senato sosteneva questo schema di legge appoggiandosi alla capitolazione della resa di Gaeta, in forza della quale diceva salvaguardati (e, se non erro, servivasi di queste stesse parole) i diritti di quegli ufficiali del disciolto esercito borbonico.

Senza dubbio, in forza di quella capitolazione, quegli ufficiali potevano continuare il servizio nell'esercito italiano, ed il Governo erasi impegnato ad ammetterli.

Ma, di grazia, quali sono i diritti salvaguardati dalla capitolazione di Gaeta? Forse il diritto al condono del biennio? No, certamente, bensì il diritto alla continuazione del servizio, il diritto alla pensione di ritiro. Ma se non continuarono il servizio, a chi la colpa, signor ministro? Non fu forse il Governo che li collocò d'autorità a riposo? Codesta ragione dunque non può allegarsi a sostegno della legge proposta e non potrebbe tendere ad altra logica conclusione che a questa:

Se codesti ufficiali furono a torto collocati a riposo, si richiamino al servizio.

Ma per riparare il torto fatto dal Governo a codesti ufficiali non devesi sanzionare una legge che la giustizia e la convenienza respinge.

Fu pur detto che, in forza del regio decreto 3 maggio 1816, gli ufficiali del disciolto esercito borbonico aveano diritto alla continuazione del servizio fino all'età d'anni 60.

Invero, non saprei a che giovi siffatto argomento

nella discussione della legge per il condono del biennio del soldo!

Questo diritto poi è uno di quei diritti che nei Governi assoluti dipendono interamente dal beneplacito del sovrano. E così era nell'ex-regno di Napoli.

Il sovrano potea collocare un ufficiale, un impiegato a riposo anche prima che giungesse all'età di sessanta anni.

Nulla in quell'ex-regno potea temperare l'arbitrio del re; e basterà leggere il tenore de' brevetti degli ufficiali e degli impiegati tutti per convincersene.

La formula lo significava abbastanza: tutti e tutto dipendeva dalla volontà del re.

Codesto argomento quindi non pare conchiuda assai a sostegno della proposta legge.

Aprirebbe anzi il varco ad una contraria considerazione, che, cioè, nell'ex-regno di Napoli ove tutte cose pendevano dal dispotico volere sovrano l'arbitrio si temperava con l'arbitrio; ma nel Governo costituzionale italiano la legge regola tutto, e l'arbitrio deve essere affatto sconosciuto.

Eccovi esposte le considerazioni per le quali la Commissione non potè concludere per l'approvazione della legge.

La Commissione non ignorava che questo schema di legge fu nella Sessione precedente accolta dalla Camera, quantunque anche allora la sua Commissione si pronunciasse per la reiezione della legge; ma dovette pur credere modificate le opinioni della Camera da ciò, che sei dei vostri uffici diedero al rispettivo commissario il mandato contrario alla legge.

Spetta ora alla Camera l'apprezzamento delle esposte considerazioni, e a me non resta che di pregarla di accogliere le conclusioni della Commissione.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni un momento: debbo ricordare alla Camera, essendone da molti richiesto che erano in dubbio, che questa sera vi è seduta, come ho già annunziato.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io prego gli onorevoli deputati che hanno chiesto la parola prima di me, a volermi scusare se io prendo adesso a parlare, perchè dovendo andare al Senato, vorrei esporre le mie idee su questa legge.

Io dico francamente che do il mio sincero appoggio a questa legge perchè già la sostenni altra volta, e non è legge di partito, ma di pura giustizia.

Epperò io prenderò ad esaminare particolarmente gli appunti della Commissione. Fra questi il primo si è che, allorché gli ufficiali borbonici, dei quali si tratta, furono messi a riposo, non venne punto violato alcun loro diritto a pensione, poichè il re di Napoli, secondo la legge del 1816, poteva benissimo mettere a riposo quando credeva gli ufficiali non solo, ma anche gl'impiegati civili. Sta bene, questo è vero, ma è d'uopo avvertire che di questa facoltà di mettere a riposo, il re non se ne serviva che di rado assai; e dirò anzi di

più, della facoltà di destituire che aveva, non usava che per cause speciali e rarissime.

In generale si lasciava che gli ufficiali e gl'impiegati continuassero la loro carriera finchè lo potevano. Ed avvertirò di più che nell'esercito napoletano si aveva altra massima che non si aveva prima nell'esercito piemontese e che si ha ora nell'esercito italiano, ed era di lasciare andare avanti gli ufficiali anche non molto idonei al servizio per infermità o per altre cause. Nell'esercito napoletano erano moltissimi gli ufficiali stanchi, rovinati di salute che tuttavia si mantenevano nelle file dell'esercito e si lasciavano proseguire nella loro carriera finchè non avessero raggiunto il tempo necessario ad avere diritto all'intera pensione di riposo.

Ora, invece, quando un ufficiale non è più quasi atto al servizio attivo viene messo a riposo; dopo 30 anni di servizio in generale gli ufficiali sono collocati a riposo, quando non sono più idonei per fare il servizio molto attivo che si richiede nell'esercito italiano, locchè non era d'uso nell'esercito napoletano.

Quindi avvenne che nel 1861, quando si ebbe tutta questa massa di ufficiali, i quali erano piuttosto acciaccosi, poco avvezzi alle marcie, ai tramutamenti di guarnigione e carichi di famiglia, che non si potevano traslocare da un punto all'altro del regno, venne deciso di metterli a riposo.

Tutta questa gente, l'onorevole Salaris la vorrebbe richiamare in attività di servizio attivo (*Si ride*); se ciò si facesse, si rovinerebbe interamente l'esercito, per quanto bravi fossero quei soldati.

SALARIS, relatore. Domando la parola.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Secondo le consuetudini, secondo il servizio che si faceva nel regno di Napoli, questa gente avrebbe continuato tranquillamente il servizio ed avrebbe raggiunti quei sei mesi che le occorre per ottenere una migliore pensione, avrebbe raggiunto, cioè, il limite stabilito per ottenere i tre quinti di pensione, o la pensione intera. Quindi, se a rigore fu pienamente libero e senza ingiustizia il decreto che li collocò a riposo, io non credo che fosse intenzione del Governo di far loro danno grave quando emanò quel decreto.

Più tardi, il Governo credette di dover riparare in qualche modo al torto che si era fatto a quegli ufficiali, proponendo con questa legge che fosse loro concesso il favore del biennio. Dirò di più che, nella legge sulle pensioni, noi abbiamo un articolo che in certo modo dà forza alla proposta che si discute.

Quando un ufficiale è collocato a riposo, benchè non abbia ancora raggiunto i due anni di grado richiesti per avere la pensione di quel grado medesimo, se è collocato a riposo di autorità, egli riceve la pensione di quel maggior grado che ha ottenuto da meno di due anni.

SALARIS, relatore. Dopo venticinque anni di servizio.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Certa-

1^a TORNATA DEL 14 LUGLIO

mente, ci vuole un dato numero d'anni per aver diritto a pensione; ma dopo, qualora un ufficiale sia, ad esempio, promosso oggi luogotenente colonnello, e che indi a pochi giorni sia d'autorità collocato a riposo, egli riceve la pensione di luogotenente colonnello, e non quella di maggiore che gli spetterebbe qualora egli stesso avesse domandato il suo collocamento a riposo.

Quindi io credo che sino ad un certo punto ci sia anche una specie di massima stabilita dalla nostra legge sulle pensioni degli ufficiali che si seguirebbe accordando agli ufficiali di cui si tratta questo vantaggio del biennio.

La Commissione suppone che sia un sistema di favoritismo quello di accordare questo biennio.

Lo sarebbe, se invece di essere stati tutti collocati a riposo in massa, tale misura fosse stata presa soltanto per taluno di essi, ma quando si prese per una massa intera di ufficiali che non si conoscevano punto individualmente, ma che solo esaminando i loro specchi caratteristici e le loro note si vide che erano incapaci per quel servizio più attivo dell'esercito italiano, si adottò per essi un solo provvedimento, non si può dire che vi sia favoritismo di sorta.

Dirò di più che, a mio avviso, per questi ufficiali c'è stata una lesione non già di diritti acquistati, ma di speranze molto fondate di poter arrivare in breve tempo a quel dato limite di pensione delle quali vennero improvvisamente privati, al che sembra giusto che si debba in qualche modo avere riguardo.

La Commissione fece un'obbiezione ancora. Ella chiese il perchè, domandandosi questo favore a beneficio degli ufficiali, non si domandò eziandio a beneficio degl'impiegati civili pei quali la stessa legge vigeva. Io dirò che, quando il ministro della guerra presentò questa legge, non si occupò degl'impiegati civili, ma soltanto della gran massa dei militari che veramente portava un turbamento nella città di Napoli, dove tutta questa gente era abbandonata.

Del resto, quanto agli impiegati civili, pare che pochissime sieno state le domande fatte, atteso che pochissimi furono gl'impiegati civili messi a riposo così improvvisamente, essendosi quasi tutti lasciati continuare in servizio.

Dirò poi che, qualora vi fossero molti impiegati civili che reclamassero, allora si potrebbe fare un'altra legge, ove ciò fosse stimato necessario.

Intanto provvediamo a questi che sappiamo in modo preciso quanti sono, e a quanto può ascendere press'a poco il maggiore assegno per la loro pensione. Io sostenni già altra volta caldamente nella Camera questa legge, e benchè la Commissione le fosse allora contraria, mi pare di ricordarmi che il relatore della Commissione dichiarasse che, sentite le mie spiegazioni, recedeva dalla sua opposizione, e si univa al mio parere.

BALDACCHINI. Ah! No!

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Ho detto

mi pare. Da questa Camera io portai la legge al Senato. Qui la sostenni anche colle maggiori mie forze; ma il Senato giudicò altrimenti, ed io non so che farci. Ma quello che posso dire si è che se questa legge sarà approvata dalla Camera presente, io la sosterrò un'altra volta con egual forza ed impegno dinanzi al Senato.

BALDACCHINI. Domando la parola per un fatto personale.

Io credo di dover solamente rettificare alcune parole pronunziate dal signor ministro della guerra.

La maggioranza dell'antica Commissione che si presentò alla Camera per riferire intorno a questo progetto di legge fu opposta al medesimo. Io esposi le ragioni della minoranza e quelle che la maggioranza credeva dovessero prevalere; in seguito di che alcuni onorevoli colleghi presero la parola. Debbo dichiarare che io non fui smosso dalle ragioni che si portarono contro le conclusioni della Commissione. Ma l'onorevole ministro della guerra, il generale Della Rovere, portò la questione sopra il campo dell'opportunità; fece intendere che a restituire un certo ordine, una certa calma in mezzo agli avanzi dell'esercito napoletano riteneva essere espediente che il provvedimento fosse adottato. Allora io consultai gli altri membri della Commissione, e noi, senza punto entrare in fondo della questione, per la insistenza che poneva il ministro nel desiderare che questo schema di legge fosse votato, desistemmo dall'opposizione, di modo che io non nego che la Commissione non si opponesse, ma non è esatto che la Commissione avesse formalmente receduto, tanto più che sui banchi della Commissione non erano presenti tutti gli onorevoli colleghi che la componevano.

Certamente che la Commissione non avrebbe potuto recedere sopra il punto che tocca gl'impiegati civili. La Commissione si preoccupò molto nelle sue riunioni di questa ineguaglianza che sorgeva tra gl'impiegati militari e gl'impiegati civili, tra alcuni impiegati e alcuni altri, come diceva l'onorevole relatore della presente Commissione, giacchè sembra assurdo che gl'impiegati del Ministero della guerra dovessero avere un privilegio sopra gl'impiegati degli altri Ministeri.

Or dunque la Commissione certamente voleva riservare questa questione, ed io mi fo ardito a replicare all'onorevole ministro della guerra che consta a me che le petizioni di questo genere degl'impiegati civili esistono e sono venute alla Camera, ed io quando ritorno a Napoli sono spesso assediato da impiegati civili che mi dicono che devesi fare ad essi giustizia. Di guisa che io credo che, qualunque sia la decisione che possa dare la Camera, deve attendersi che gl'impiegati civili prenderanno occasione dalla votazione favorevole di questa legge per affacciare con maggiore insistenza le loro domande.

Queste cose ho voluto esporre per rettificare e per chiarire, per quanto era in me, l'operato dell'antica Commissione, non perchè io in questo momento intenda di dover fare opposizione al progetto di legge

che è innanzi alla Camera, perchè io mi considero nelle stesse condizioni in cui mi trovava quando sedeva nei banchi che mi sono opposti, dove ora siede la nuova Commissione.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io ho preso sbaglio dicendo che la Commissione aveva annuito, e ne chiedo scusa; ma essenzialmente è certo che la Commissione ha lasciato procedere oltre la legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Io pregherei l'onorevole presidente a voler lasciar parlare l'onorevole Bertini, riservandomi la parola l'ultimo, dacchè mi ritengo quasi l'autore della proposta.

BERTINI. Io appartengo alla minoranza, la quale ha creduto di dare la sua approvazione al presente progetto di legge.

Comincerò per rettificare un fatto esposto dall'onorevole relatore, il quale ha detto che erano sei contro tre. Capisco forse l'origine di questo errore: noi eravamo di fatto cinque contro quattro; l'errore proviene da che forse nell'incartamento della Commissione sta segnato uno dei nostri onorevoli colleghi, l'onorevole Conti, che è qui presente come rappresentante l'ufficio V, e come contrario alla legge stessa, mentre l'approvava, facendo solo certe riserve riguardo agli ufficiali appartenenti all'amministrazione militare, i quali, a suo credere, non avrebbero dovuto essere equiparati al grado, e nemmeno venire ammessi al condono del biennio.

Io veramente sarei stato contrario se avessi badato solamente all'aggravio che ne verrebbe colla presente legge all'erario pubblico; ma ogni mia considerazione svaniva quando io, lasciata a parte ogni discussione sul diritto che potesse ai medesimi spettare, ritenni la questione già pregiudicata.

È da avvertire che il Ministero, nel Consiglio dei ministri, deliberava, con voto del 18 luglio 1861, di condonare il biennio agli ufficiali che erano stati dispensati dal servizio in seguito alla capitolazione di Gaeta, ai quali era favorevole specialmente l'articolo 1; e la Gran Corte di Napoli, approvando il decreto ministeriale, ne sanciva le disposizioni riguardo a moltissimi dei medesimi, ai quattro quinti circa, cioè 200 circa su 260; cosicchè molti di quelli i quali già avevano visto approvato il decreto ministeriale, si trovavano in possesso della pensione, mentre altri, senza averne colpa alcuna, forse di grado minore, od anche per un'altra ragione materialissima, perchè il loro nome cominciava non per A, ma per T, si vedono ora messi in condizione molto inferiore a quella dei loro commilitoni, e sono senza pensione.

Che più? Un'altra circostanza ancora mi pare che debba indurci a dare il nostro voto favorevole a questo progetto di legge, ed è che l'armata, la quale sempre venne assimilata all'esercito, quando si tratta di pensioni, se non si vuol contare per la lunghezza della

durata di servizio, venne, per mezzo del decreto del ministro della marina, allora, se non m'inganno, il conte di Cavour, ammessa al condono del biennio.

A questo non si fece opposizione alcuna; e si trovò ragionevole il fatto. Allora inoltre non era ancora succeduta la crisi ministeriale, alla quale sola si deve imputare (e questa ancora è una circostanza affatto fortuita) se le domande di questi ufficiali rimasero insoddisfatte.

Il ministro delle finanze d'allora, l'onorevole Sella, credendo che il potere del Ministero non potesse andar tant'oltre da violare una legge, malgrado che emanasse da un cessato Governo, la legge del 1861, credette di dover provocare una legge dal Parlamento, confidando che questo avrebbe validato quanto il Ministero aveva fatto.

Difatti nel proemio che precedeva il progetto di legge viene chiaramente esposto come il ministro credesse che il Parlamento avrebbe dato il suo voto favorevole.

Perciò io, senza entrare nelle questioni di diritto, le quali non si dovrebbero veramente tenere per gravi, perchè il principio sarebbe già violato, io dico che, o bisogna ripetere la pensione da coloro che ne hanno goduto mediante il condono del biennio, o bisogna accordarla a coloro che ne sono tuttora privi.

Prego quindi la Camera di volere, e per le ragioni esposte dai preopinanti, e per le cose da me narrate, dare senza più il voto favorevole al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Dirò poche parole.

Qui non si tratta che di una misura di transazione; di queste misure ne avete votate non una, ma cento che potrei citarvi; ma me ne astengo per temperanza di modi e per non rendere la presente discussione troppo viva.

Il Governo che si surrogava alla rivoluzione, e prima che quella fosse compiuta, non poteva fare a meno di talune misure di transizione, e massime quando erano reclamate dalla moralità, dalla equità e dalla giustizia.

Era il Ministero che si trovava da un lato fra la giustizia subalpina che dava la pensione pel grado che occupava l'ufficiale cui, non chiedente, si dava la dimissione, e la legge napoletana che concedeva questo vantaggio nello stesso caso, ma con speciale decreto, bene avvisava di concedere le pensioni sul soldo del grado che si occupava dagli ufficiali dell'esercito napoletano, ai quali il Governo credette dare il riposo, senza che essi lo avessero chiesto.

Signori, considerate al proposito una circostanza grave nel fatto e nel diritto.

Il decreto del 1816 fu una violazione della giustizia, che il Governo della ristorazione borbonica faceva per contrariare gli ufficiali che avevano servito il paese sotto il Governo francese; ed a suo placito, a chi condonava, a chi rifiutava il condono del biennio, e con

1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO

speciale decreto; chè altrimenti fare non potevasi che in un assoluto regimento.

La locazione di opera è un contratto come un altro: ora colui che loca la sua opera, dietro norme e per un periodo, se è privato dal prestare l'opera, lo si deve pagare a norma dello stipendio fissato; sicchè il decreto del 1816 fu una violazione al diritto, e non un favore, siccome opinava l'onorevole Salaris. Sicchè deve considerarsi la questione che vi occupa, fra il diritto che concede qui lo stipendio di ritiro, ragguagliato sul grado che si occupa per coloro che, *non chiedenti*, sono messi al riposo: ossia tra il diritto subalpino ed una legge napoletana eccezionale, ma che per consuetudine si applicava sempre, quando il sovrano collocava a riposo, *senza domanda*, un tale che avrebbe ancora potuto servire.

Il Ministero italiano che cosa fece? Adottò la misura di calcolare la pensione sul soldo dell'ultimo grado per coloro, che, *senza loro domanda*, furono mandati al riposo.

Quindi il decreto del 1816 non è una legge, è una violazione del principio della locazione di opera, ma il quale principio anche il Governo borbonico era giunto a mitigare fino al punto che nei singoli casi con decreto (nè poteva certamente con legge del Parlamento) accordava in tali casi la pensione con la dispensa della ingiusta legge del biennio. Vale a dire che la equità e la giustizia venivano rispettate in somiglianti casi con apposito decreto.

Dunque si riparava la violazione con un decreto del 1816.

Ora il Governo subalpino, succedendo al borbonico, giudicò inconciliabili le due legislazioni, e provvide a dare ai messi a riposo, senza loro domanda, la pensione ragguagliata sul soldo dell'ultimo grado, senza la ingiustizia del biennio che emergeva dal decreto.

E la Corte dei conti per duecento e più ufficiali così liquidò, e così quelli godono della loro pensione.

E se l'onorevole Sella, mentre riconobbe la giustizia di siffatto procedere del Ministero Ricasoli, si peritò, in quanto non credeva che il potere esecutivo potesse dare quella interpretazione senza una legge, ciò non toglie alla giustizia ed all'equità della cosa.

Io non sarei stato dell'opinione dell'onorevole Sella, ma neanche intendo appuntarlo per questo; imperocchè il ministro che crede rivolgersi al Parlamento, mostra di non volere, nel dubbio, farla da legislatore. Avrà potuto ingannarsi, ma ha agito costituzionalmente.

Io per verità sono per l'interpretazione che fece il Ministero Ricasoli, comunque sia nei banchi dell'Opposizione: la giustizia e l'equità non hanno colore politico, e conviene che si applichino a tutti sempre e nello stesso modo.

Ma volendo l'onorevole Sella, come ministro delle finanze, abbondare in cautele, provocò il voto del Parlamento; ma con questo solo chiaramente rivelava che il Ministero Ricasoli provvedesse per equità e per giustizia.

Noi abbiamo deciso. Perchè faremo ora tanta discussione per 50 o 60 uomini che si trovano in condizione impari a quella degli altri ufficiali?

Vorrete voi spopolizzare questo Governo di incontro al borbonico, esautorare il Parlamento, per risparmiare poche migliaia di lire, le quali saranno in breve rose dal tempo, che inesorabilmente va mietendo le vite di quegli sventurati, ma onorati ufficiali dell'esercito napoletano? Ogni giorno sminuirà l'onore dello Stato; imperocchè ciascuno di questi infelici è logoro dalle fatiche e dalle sventure, e ben presto vi sbarazzeranno dell'incomodo della loro esistenza.

Quindi io prego la Camera e prego l'onorevole Salaris e i dissidenti nella Commissione a voler rispettare il precedente voto della Camera, e con questo avrete equiparata la sorte dei pochi rimasti lesi, a quella di coloro che furono soddisfatti e dal Governo e dalla Corte dei conti.

Signori, se vogliamo fondare la libertà, non tralasciamo di camminare con la giustizia e con la equità. In parità di condizione e di titoli concedere a duecento e negare a cinquanta o a sessanta, parmi cosa che assolutamente offenda il senso comune e la coscienza universale.

Su via, o signori, ricordiamoci che questa legge fu votata affermativamente dalla Camera, ed ora che si ripropone, non potrebbe la Camera contraddirsi e giudicare, come dicono gli scolastici, *ad imparia*.

Signori, incarnate il Governo della giustizia e della equità; se amate come certo sono che amiare il principio e gli svolgimenti che l'esperienza vi ha dimostrato, siamo giusti, siamo equi, e dirò in una parola, e saremo l'uno e l'altro, se saremo conseguenti.

PRESIDENTE. Il deputato Conti ha la parola.

CONTI. Confermo quanto diceva testè l'onorevole Bertini, che cioè io sono uno dei quattro commissari favorevoli alla legge; soltanto restringendola in modo che essa abbia a riguardare i soli ufficiali.

Dirò in breve alla Camera le ragioni di questa proposizione che mantengo anche al presente, di sopprimere cioè il secondo alinea del primo articolo.

Una delle ragioni per le quali si dovettero mettere a riposo vari di questi impiegati ed ufficiali consiste in ciò che fra le consuetudini dell'esercito borbonico eravi pur quella, se non di favorire, almeno di dar tutto l'agio a caricarsi di famiglia agli ufficiali, i quali dovevano forse nella mente di colui che formava quest'esercito esser destinati a tutt'altro servizio che a quello della guerra. Noi invece che abbiamo poste tante cure ed incontrati tanti dispendi per mettere il nostro esercito in grado di fare in seguito delle campagne, che non saranno nè delle più brevi, nè delle meno temende, avevamo bisogno di renderlo eminentemente mobile, nella maggior parte dei suoi membri, e pronto a combattere, senza alcuno di quegli impedimenti che alle volte trattengono anche i coraggiosi dall'ardire forse soverchio, ma certamente necessari in seguito, a compiere le ardue imprese che sole potranno farci acquistare la sospirata unità ed indipendenza.

Ma evidentemente questa considerazione non vale per gl'impiegati civili, poichè questi, per quanto siano caricati di famiglia numerosa, non trovano in essa alcun impaccio a compilare delle carte contabili, a riscontrare dei buoni, a far delle provviste.

Inoltre io era mosso a questa proposizione di estendere il condono del biennio soltanto agli ufficiali, perchè pensava che, estendendo il condono anche agli impiegati, si correrebbe rischio di veder respingere la legge intera della Camera, che giustamente potrebbe preoccuparsi del grave peso che ne verrebbe ora alle finanze e del maggior carico che le potrebbe venire in seguito da altri impiegati civili che credessero poter reclamare a loro favore una simile legge.

Egli è perciò, che confortato pur dalle parole di qualcuno fra i nostri colleghi che mi assicura gl'impiegati civili già appartenenti all'esercito borbonico essere stati già per la massima parte messi in riposo, e che non resta in questo momento che una cinquantina, o poco più, di ufficiali, i quali, come diceva benissimo il mio collega Bertini, furono lasciati da banda soltanto perchè il loro nome principia con una lettera piuttosto che con un'altra, io propongo che i rimanenti non abbiano ad essere trattati della legge con una misura diversa da quella colla quale furono trattati coloro che li precedevano in ordine alfabetico.

Io sentendo grave ripugnanza al veder l'azione della legge regolarsi sopra questa stregua alfabetica, che certo rifiuterebbe l'onorevole ministro di grazia e giustizia qui presente, e d'altra parte colla mia proposizione ristrettiva credendo di rendere perfettamente tranquilli gli scrupoli finanziari di ognuno de' miei colleghi, li prego a votare la legge con questa restrizione.

Solo aggiungo che, preoccupandomi assai delle condizioni delle nostre finanze, proporrò anche un articolo addizionale, nel quale si dichiara che la legge abbia effetto soltanto dal gennaio del corrente anno, e così si risparmi la grave spesa degli arretrati.

Io credo che cotesti ufficiali saranno ben contenti se noi votiamo in modo che d'ora in seguito la loro sorte sia eguale a quella di coloro che li precedettero, senza pretendere di aggravare le finanze di peso maggiore.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS, relatore. Per debito d'ufficio esposi alla Camera le considerazioni per le quali la maggioranza della Commissione avesse respinto questo schema di legge; la Camera è sempre arbitra di accogliere o di respingere le conclusioni della Commissione, la quale si rimette a quanto la Camera farà.

Prima però che si passi alla votazione, mi consenta la Camera alcune brevissime spiegazioni.

Nè nella mia relazione, nè nel mio discorso feci appunti al Governo.

Il signor ministro della guerra ha frainteso le mie parole; perocchè su questo fatto non posso fare a lui, nè ai suoi predecessori appunto alcuno.

Nella relazione sta detto che non parve alla Commissione conveniente che si seguisse il sistema di favoritismo praticatosi dal Governo borbonico. Questo e non altro è il concetto consegnato nella relazione.

Sono ben lieto che l'onorevole Baldacchini abbia fatto eco alle mie parole intorno al numero degl'impiegati civili che richiedono anch'essi il condono del biennio di soldo e del tempo di servizio.

L'onorevole Baldacchini, relatore della precedente vostra Commissione, era certamente in grado di porgere alla Camera tutti gli schiarimenti opportuni, e a ciò che egli disse aggiungerò solo che anche all'attuale vostra Commissione pervennero moltissime petizioni di codesti impiegati, e fra queste una in stampa di certo signor Miraglia, giudice della Corte criminale di Napoli.

Non sono dunque pochi codesti impiegati civili; che se fossero pochi, ragion di più per estendere ad essi lo stesso beneficio, non potendosi temere una esorbitante gravezza alle finanze dello Stato.

DI SAN DONATO. Sono due o tre.

SALARIS, relatore. Il signor ministro della guerra ricorreva alla legge 27 giugno 1850 per sostenere la giustizia del progetto che si discute. Ei diceva alla Camera che, secondo questa legge, se un ufficiale dell'esercito italiano era collocato a riposo d'autorità del Governo, non richiedevasi il biennio del grado. Ciò è verissimo; ma allorquando si fa il confronto di due leggi, non bisogna arrestarsi ad una sola disposizione, ad un solo articolo, sibbene esaminarle entrambe nel loro principio, e nel complesso di tutte le disposizioni.

Or bene, chiunque voglia fare il confronto esatto della legge 27 giugno 1850 ed il regio decreto 3 maggio 1816, si convincerà esser' assai più largo codesto decreto. La legge 27 giugno richiede un tempo maggiore per il riposo, e mentre sono sufficienti anni 10, secondo il regio decreto sovraddetto, per questa legge per i gradi subalterni si richiedono anni 25 di servizio, e per gli altri gradi 30 anni.

Inoltre, per la legge 27 giugno 1850, non s'accorda mai l'intero stipendio per pensione di riposo, anzi non si giunge per qualunque numero d'anni a conseguire una pensione che raggugli i cinque sesti dello stipendio; mentre per il regio decreto del 3 maggio 1816, per anni 25 di servizio si consegue una pensione eguale alla metà dello stipendio, per anni 30 a' due terzi, per anni 35 ai cinque sesti, e per anni 40 all'intero stipendio.

La Camera da ciò potrà comprendere quale e quanta maggiore larghezza siavi nel regio decreto 3 maggio 1816 di quella della legge 27 giugno 1850. Ed io non dubito, che niuno degli ufficiali del disciolto esercito borbonico vorrebbe che se gli liquidasse la pensione di riposo a termini della legge 27 giugno 1850.

Gli onorevoli deputati Bertini e Conti invocavano la eguaglianza di tutti in faccia alla legge per indurre la Camera all'approvazione di questo progetto. Essi esprimevano come la maggior parte degli ufficiali collocati

a riposo appartenenti al disciolto esercito borbonico avessero già ottenuto il condono del biennio, e quindi respingendo questa legge s'introdurrebbe una disuguaglianza di trattamento. La Commissione, o dirò meglio la maggioranza di essa, intende in modo affatto diverso il principio della uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge. I deputati Bertini e Conti dovrebbero considerare che la eguaglianza deve osservarsi in faccia alla legge, non di fronte a privilegi; ora, se perchè a moltissimi fu cononato il biennio di soldo (e notisi non per legge) vorrebbero che si condonasse agli altri, si richiederebbe da essi una eguaglianza di fronte ad un privilegio, la cui validità è sempre in forse fino alla decisione della Camera intorno a questo schema di legge.

Ma io prego gli onorevoli Bertini e Conti a fare un altro confronto, per invocare questo sacrosanto principio d'uguaglianza in faccia alla legge. Si volga lo sguardo a tutti gl'impiegati civili ai quali nè fu accordato, nè si pensa accordare il condono del biennio del soldo, ed ove si approvasse lo schema di legge, mi si risponda in quale strano modo sia osservato l'invocato principio dell'eguaglianza.

Questa eguaglianza non sarà violata, alloraquando il privilegio non si estende, lo sarà invece alloraquando si sanziona con una legge una diversità di trattamento.

Queste sono le osservazioni che doveva esporre.

Parmi benevolmente disposta la Camera per questo schema di legge. La Commissione non può che rimettersi a quanto stimerà la Camera nella sua saviezza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando alla Camera se intende chiudere la discussione generale, e passare alla discussione degli articoli.

(È chiusa.)

Si passerà pertanto alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del detto decreto.

« Tale concessione è pure estesa agli impiegati di quelle provincie dipendenti dall'amministrazione della guerra che furono dal nostro Governo posti al ritiro, senza che ne abbiano essi fatta domanda. »

MASSARI. Mi preme di constatare che, siccome la Camera è passata alla discussione dello schema di legge, ha implicitamente rigettate le conclusioni della Commissione.

Voci. No! no!

Altre voci. Non si è fatta votazione.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale, e non essendosi fatta altra istanza, altro non rimaneva che passare alla discussione degli articoli.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. Io propongo di mettere ai voti le conclusioni della maggioranza della Commissione, le quali disgraziatamente sono per il rigetto assoluto del progetto di legge di cui io sono uno degli autori. Ora io prego l'onorevole nostro presidente, giacchè ho speranza che la Camera non accetterà le conclusioni della Commissione, a voler prima porre ai voti queste conclusioni, perchè, rigettandosi queste, si verrebbe a discutere il nostro progetto di legge.

SALARIS, relatore. Domando la parola.

Io mi oppongo a quest'ordine di votazione. A me pare che la Camera, votando il primo articolo, tacitamente respinge le conclusioni della Commissione; respingendo invece il primo articolo, dichiara di accoglierle.

CONTI. Come autore di un emendamento, dichiaro che se si vuol mettere ai voti il primo articolo, bisogna naturalmente mettere ai voti prima l'emendamento soppessivo che io ho proposto.

SALARIS, relatore. Ma no! (*Rumori*)

LUZI. Se rigettate l'emendamento, non è votato l'articolo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Non interrompano, domandino la parola.

La Camera ha deliberato di passare alla discussione degli articoli, epperò la discussione è aperta sull'articolo 1, di cui ho già data lettura.

Il deputato Conti propone la soppressione del secondo capoverso.

SALARIS, relatore. Votiamo dunque il primo.

CONTI. Ma no, si voti prima l'emendamento. (*Interruzioni*)

SALARIS, relatore. Non intendo il modo proposto dall'onorevole Conti. Egli ritiene l'articolo 1 della legge e propone la soppressione dell'alinea del secondo articolo.

Ora, che vorrebbe egli? Vorrebbe si votasse la soppressione dell'alinea prima che si votasse l'articolo.

Evidentemente non si potrebbe ammettere quest'ordine di votazione.

Io credo che si debba prima votare l'articolo 1 diviso dal suo alinea, e poscia votarsi la soppressione proposta dall'onorevole Conti.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione, così saranno tutti soddisfatti.

SALARIS, relatore. Sulla prima parte non c'è difficoltà.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto, e metterò ai voti separatamente la prima, poscia la seconda parte dell'articolo.

Rileggo la prima parte.

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Rileggo la seconda, della quale è proposta la soppressione.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Riesce così approvato l'articolo senza la parte seconda.

« Art. 2. È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'articolo 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi, ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, ed agli impiegati summentovati, parimente stati collocati a riposo di autorità dal nostro Governo. »

A questo articolo 2 l'onorevole Conti propone un emendamento, cioè propone la soppressione delle seguenti parole: « ed agli impiegati summentovati. »

Interrogo se la soppressione di queste parole è approvata.

(È approvata.)

Essendo approvata, metto ai voti l'articolo colla soppressione.

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni contenute negli ora detti due articoli non saranno applicabili ai militari ed impiegati di quelle provincie che saranno posti al ritiro dopo l'emaneazione della presente legge. »

Essendo tolta la parola *impiegati* nell'articolo 2, s'intende tolta anche in questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo d'aggiunta dell'onorevole Conti, il quale è concepito in questi termini:

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal 1° gennaio 1864. »

Interrogo la Camera se appoggia questa proposta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

**APPROVAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE
PER MAGGIORI SPESE.**

PRESIDENTE. Vi sarebbero ancora tre leggi di maggiori spese, leggi d'ordine, sulle quali non è presumibile lunga discussione.

Se la Camera volesse fermarsi, sarebbe tanto di meno da fare nei due giorni faticosi che ci stanno dinanzi. (*Sì! sì!*)

Progetto di legge per spese nuove e maggiori spese sui vari bilanci del 1861, compreso quello delle provincie napoletane.

« *Articolo unico.* Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziare nel bilancio 1861 per la complessiva somma di lire 1,336,314 06, ripartitamente fra il bilancio generale e quello delle provincie napoletane, nonchè fra le varie categorie o capitoli dei bilanci stessi in conformità dei quadri *A* e *B* annessi alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Segue il progetto di legge per convalidazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1862-63 del Ministero di grazia, giustizia e culti.

« *Articolo unico.* Sono autorizzate maggiori spese da iscriversi nei bilanci del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per lire 121,033 97 al capitolo 33 della parte straordinaria del bilancio del 1862 e per lire 110,000 al capitolo 7 della parte ordinaria del bilancio del 1863. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Segue il progetto di legge per maggiori spese e spese nuove sui bilanci dei lavori pubblici degli anni 1862 e 1863. Ne do lettura:

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1862 e 1863 del Ministero dei lavori pubblici per la somma complessiva di lire 1,635,648 22 da ripartirsi fra i diversi capitoli, come nell'annessa tabella *A*.

« Art. 2. È annullato sui bilanci medesimi il credito complessivo di lire 1,852,573 58 da ripartirsi fra i diversi capitoli, come dalla pure annessa tabella *B*. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione dei suddetti articoli, i quali sono approvati senza discussione.)

Domani si procederà alla votazione dei vari progetti di legge. Questa sera, come è già stato annunziato, ci sarà seduta pubblica alle ore 8 1/2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

*Ordine del giorno delle sedute di giovedì a sera,
venerdì e sabato.*

Discussione dei progetti di legge:

1° Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Ministero dell'estero;

2° Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio;

3° Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Ministero dell'interno;

4° Costruzione di vetture cellulari;

5° Emissione di una rendita onde soddisfare il prezzo di riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna;

6° Costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro;

7° Spesa per fili telegrafici da Otranto a Torino, da Rimini a Pescara;

8° Attuazione delle leggi d'imposta fondiaria, sui redditi della ricchezza mobile e del dazio di consumo;

1^a TORNATA DEL 14 LUGLIO

9° Pensione vitalizia a ciascuno dei *Mille* della spedizione di Marsala;

10. Armamento della guardia doganale;

11. Acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doganale;

12. Acquisto di macchine per le manifatture dei tabacchi;

13. Separazione della borgata di Sancipirello dal comune di San Giuseppe, circondario di Palermo;

14. Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad ufficiali veneti;

15. Dazio d'entrata sui tessuti serici e valutazione dei tessuti misti;

16. Dazio d'importazione sugli zuccheri;

17. Convalidazione di un decreto per diversa applicazione dei fondi destinati al porto di Palermo;

18. Nuova proroga della legge 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari.

2^a TORNATA DEL 14 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sul disegno di legge per la proroga delle disposizioni sulle diserzioni militari. — Annunzi d'interpellanze dei deputati Prospero e Mancini. — Approvazione, senza discussione, dei disegni di legge: costruzione di vetture cellulari; emissione di rendita per riscatto di feudi in Sardegna; costruzione di linee telegrafiche da Matera a Lagonegro; collocamento di fili telegrafici da Otranto a Torino, e da Rimini a Pescara. — Discussione del disegno di legge per una pensione ai mille di Marsala — Osservazioni e istanza del deputato Sanguinetti, per una disposizione legislativa circa i mutilati del 1859 — Risposta del relatore Macchi, del ministro per le finanze, Minghetti, e dei deputati Mellana e Chiaves — Avvertenze dei deputati Massari, Melegari e Colombani, e nuove spiegazioni del relatore — Approvazione dell'articolo unico. — Discussione del progetto di legge per acquisto di macchine occorrenti alle manifatture dei tabacchi — Osservazioni e istanze dei deputati Di San Donato, Valerio e Mellana, spiegazioni del ministro per le finanze, e dei deputati Negrotto, relatore, e Lanza — Approvazione dell'articolo unico. — Risultamento del ballottaggio per il complemento della Commissione del bilancio — Nomi di tutti i componenti.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
PER DISPOSIZIONI SULLE DISERZIONI MILITARI.**

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Restelli per presentare una relazione.

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la proroga delle disposizioni sulle diserzioni militari.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Questo progetto è posto al numero 18; io domanderei alla Camera che, appena sia stampata e distribuita la relazione e sia conosciuta dalla Camera, fosse anticipato sugli altri.

Questa legge ha in sè grande importanza, e d'altronde non è altro che sola la proroga di una legge che due volte è stata votata dalla Camera.

Spero che essa non avrà difficoltà a che questo progetto sia discusso prima degli altri.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questo progetto sarà messo in discussione appena sarà stampata e distribuita la relazione.

**ANNUNZI DI INTERPELLANZE DEI DEPUTATI
PROSPERI E MANCINI.**

PRESIDENTE. Il deputato Giuseppe Prospero chiede d'interpellare il ministro della guerra sull'applicazione dell'articolo 95 della legge sul reclutamento dell'esercito, del 24 agosto 1862.

Non essendo presente il ministro della guerra, prego il signor presidente del Consiglio a dire quando crede che il ministro della guerra possa rispondere.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Io credo che questa interpellanza si potrà porre in fine dell'elenco delle leggi che sono all'ordine del giorno.